

I TRIBUNALI MILITARI DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA 1936-1940*

Matteo Dominioni

Premessa: fonti e stato degli studi

Le sentenze emesse dai Tribunali Militari dell'Africa orientale italiana, nel complesso, non sono mai state oggetto di studio. Il versamento di questi atti all'Archivio Centrale dello Stato da parte della Procura generale militare di Roma, iniziato a metà degli anni Settanta, si è concluso nel 1999; contestualmente sono stati versati anche i fascicoli processuali, contenenti le carte delle indagini e il materiale dibattimentale, e gli Affari generali. Il fondo non è interamente consultabile perché disordinato e non inventariato. Gli archivisti, coadiuvati dagli obiettori di coscienza inquadrati tra il personale dell'Archivio Centrale dello Stato, hanno ordinato solamente le "Rubriche delle sentenze" che costituiscono una serie archivistica a sé stante articolata in diverse sottoserie.¹ Le carte inoltre sono sottoposte ai limiti imposti dalla legge sulla *privacy*.² Nel loro complesso rappresentano una fonte, oltre che inesplorata, molto importante per ricostruire episodi particolari, ma non per questo di secondo piano, delle comunità dell'oltremare.

Dalle sentenze si evincono vicende individuali e di gruppo che sono un campionario di umanità non indifferente. Difficilmente

* Il saggio nasce dalla rielaborazione di un capitolo della tesi di dottorato *Politici e militari nella gestione dell'impero: 1936-1940*, Università di Torino, XVIII ciclo, poi confluita – con l'esclusione del presente intervento – nel volume *Lo sfascio dell'impero. Gli italiani in Etiopia, 1936-1940*, Roma-Bari, Laterza, 2008.

¹ Archivio centrale dello stato (d'ora in poi Acs), *Tribunali militari della II guerra mondiale*, inventario a cura di Patrizia Mariotti, 31 carte dattiloscritte.

² Le sentenze sono pubbliche sin dal momento stesso della loro trascrizione, mentre la documentazione delle indagini rimane segreta per 70 anni e anche successivamente può essere citata con alcuni limiti.

dalle fonti ufficiali emergono i comportamenti e le attitudini irregolari o illegali come in questo caso. Nemmeno la memorialistica – che spesso fornisce elementi particolari – contiene simili informazioni, perché gli individui in merito ai propri errori tendono più alla reticenza che alla verità.

Si tratta indubbiamente di storia sociale, ma di un tipo particolare. I soggetti coinvolti negli eventi furono per la maggior parte uomini, militari, giovani; membri di una categoria – quella degli abili alle armi – che nella società metropolitana sarebbe una minoranza consistente ma che in quella coloniale, escludendo i nativi, diventa la netta maggioranza. Lo studio statistico e sociologico dei dati degli imputati, di quanto allora emerse e venne discusso dai tribunali militari, delle modalità della procedura penale e degli approcci delle corti giudicanti, possono essere tutte considerate parti di una storia sociale delle forze armate.

Se dal punto di vista scientifico nessuno studio particolare è finora stato fatto sulle sentenze dei tribunali militari dell'Africa orientale italiana, la narrativa si è comportata diversamente anticipando di gran lunga la ricerca storica. Nel dopoguerra Ennio Flaiano scrisse *Tempo di uccidere*,³ fortunato romanzo ambientato in Etiopia durante l'occupazione italiana, il cui protagonista venne volontariamente, negligenemente o involontariamente a trovarsi in un turbine di irregolarità crescenti: una diserzione prolungatasi per paura della condanna; un omicidio colposo ai danni dell'amante; diverse alienazioni di munizioni da guerra sparate per difendersi da un animale selvatico; caccia abusiva; furto in danno di ufficiale medico; tentato omicidio; porto volontario di arma. Per tracciare la trama del romanzo sembra che l'autore abbia attinto direttamente dalle sentenze, estrapolandone le vicende più comuni per poi attribuirle ad un individuo unico, in verità piuttosto sfortunato e incapace di dominare gli eventi.

La ricerca storica sulla giustizia militare in Italia ha prodotto assai pochi studi. Negli anni Settanta, alcune pubblicazioni furono dedicate alla repressione del fenomeno del brigantaggio in periodo post-unitario, e del dissenso politico nell'Italia liberale.⁴

³ Di questo romanzo nel 1989 venne fatta dal regista Giuliano Montaldo una versione cinematografica (*Tempo di uccidere*, Italia, colori, 110 minuti). Tra gli attori presero parte al film Nicolas Cage, Ricky Tognazzi e Giancarlo Giannini.

⁴ Luciano Violante, *La repressione del dissenso politico nell'Italia liberale: stati d'assedio e giustizia militare*, in «Rivista di storia contemporanea», V

Purtroppo l'eccellente volume di Enzo Forcella e Alberto Monticone sulla Grande Guerra è rimasto un caso isolato incapace di influenzare un settore specifico.⁵ A quarant'anni di distanza dalla prima pubblicazione di *Plotone di esecuzione* non è ancora sorto un gruppo di studi sui tribunali militari della Seconda guerra mondiale.

Giorgio Rochat in una recente pubblicazione ha fornito le linee essenziali per meglio decifrare le evoluzioni della giustizia militare dal 1940 al 1943.⁶ Lo studio si basa su 120 promemoria sulla giustizia militare redatti per Mussolini e non sulle sentenze, perciò non prende in considerazione aspetti particolari legati a microeventi o alla più diversa soggettività. È un utile saggio per ricostruire la giustizia militare nel suo complesso nel triennio 1940/1943: dalla costituzione, funzionamento e locazione delle singole corti, alla tipologia ed effettiva applicazione dei bandi.

Nell'ambito della ricerca storica coloniale negli ultimi anni si è però verificata una inversione di tendenza. Singoli studiosi e studenti hanno svolto ricerche, volte ad approfondire particolari aspetti della giustizia nelle colonie, che hanno portato alla pubblicazione di saggi⁷ e alla stesura finora inedita di tesi di laurea. Una prima interpretazione che si desume da questi lavori, utile per una lettura

(1976), pp. 481-524; Id., *La crisi della legalità costituzionale nell'Italia prefascista. Gli stati d'assedio e i tribunali militari*, in A.A. Mola (a cura di), *Dall'Italia giolittiana all'Italia repubblicana*, Torino, EDA, 1976, pp. 87-127; Ettore Papparazzo, *L'opera dei tribunali militari di guerra per la repressione del brigantaggio meridionale post-unitario*, in «Idea», XXVI (1970), n. 9, pp. 51-54; Paolo Alvazzi Del Frate, *Giustizia militare e brigantaggio. Il tribunale militare di Gaeta (1863-1865)*, in «Rassegna storica del risorgimento», LXXII (1985), pp. 429-458; Ferdinando Cordova, *Democrazia e repressione nell'Italia di fine secolo*, Roma, Bulzoni, 1983; Id., *I moti del 1898 e la loro repressione*, in «Archivio trimestrale», IX (1983), pp. 205-219.

⁵ Enzo Forcella – Alberto Monticone, *Plotone di esecuzione. I processi della Prima guerra mondiale*, Roma-Bari, Laterza, 1998²; v. anche G. Maviglia (a cura di), *Sentenze dei tribunali militari durante la prima guerra mondiale. Documenti dell'Archivio Centrale dello stato*, Firenze, Manzuoli, 1972. Recentemente è stata pubblicata una ricerca sulle esecuzioni sommarie extra-giudiziarie (Marco Plaviano – Irene Guerrini, *Le fucilazioni nella prima guerra mondiale*, Udine, Gaspari, 2004).

⁶ Giorgio Rochat, *Duecento sentenze nel bene e nel male. La giustizia militare nella guerra 1940 – 1943*, Udine, Gaspari, 2002.

⁷ Luciano Martone, «A rullo di tamburo o a suon di tromba». *Uno sguardo su alcune sentenze dei tribunali straordinari di guerra in Libia negli anni 1914-15*, «Studi Piacentini», n. 34 (2003), pp. 179-220; Alessandro Volterra, *Amministrazione e giustizia alle origini della colonia Eritrea (1882-1886)*, in «Clio», a. XXXI, 1995, n. 2, pp. 213-221, Id., *Verso la colonia Eritrea: la legislazione e l'amministrazione (1887-1889)*, in «Storia contemporanea», a. XXVI, n. 3, 1995.

più generale degli eventi, metterebbe in forte discussione fedeltà e disciplina degli ascari.

Sotto il profilo scientifico e storiografico il lavoro più importante è rappresentato da un volume nel quale sono raccolti gli atti di un convegno dal titolo *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare* tenutosi a Torino nel 2003.⁸ I vari contributi – tutti di notevole spessore – analizzano l'evoluzione della giustizia militare in Italia nel lungo periodo, dal 1797 agli anni Ottanta del Novecento. Tra le diverse tematiche – periodo preunitario, risorgimento, grande guerra, eccetera – però un solo saggio è dedicato alle colonie, alla Libia durante l'Italia liberale.

La giustizia militare nelle colonie prima della guerra d'Etiopia

Il funzionamento della giustizia militare nelle colonie italiane venne sancito in periodo fascista e non precedentemente. Tra i possedimenti libici e quelli dell'Africa orientale vennero introdotte differenze sostanziali.⁹ In Libia i tribunali vennero concepiti come tribunali militari territoriali con organi permanenti, cioè strutture stabili per amministrare in tempi lunghi e non in un'ottica emergenziale la macchina militare: la commissione d'inchiesta non era prevista, il giudice relatore era un civile nominato anno per anno dal governatore. Il personale militare – ridotto all'osso – comprendeva solamente l'avvocato militare, il giudice istruttore e il cancelliere, tutti nominati dal ministro della guerra d'intesa con quello delle colonie.

L'organigramma della giustizia militare in Eritrea non differiva molto dal modello libico pur discostandosene:

le funzioni di avvocato militare sono esercitate, in modo permanente, da un ufficiale del regio esercito in servizio attivo permanente che abbia una certa preparazione, sia, cioè, laureato in giurisprudenza ed abbia superato gli esami di avvocato e procuratore legale, e ch'è nominato dal governatore per la durata di un biennio. Dal comandante delle truppe è, invece, nominato, per un uguale periodo, l'ufficiale istruttore, anch'egli ufficiale dell'eser-

⁸ Nicola Labanca – Pier Paolo Rivello (a cura di), *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, Torino, Giappichelli, 2004.

⁹ Ernesto Cucinotta, *Istituzioni di diritto coloniale italiano*, Roma, Istituto coloniale fascista, 1930, pp. 217-220.

cito. Le funzioni di giudice relatore sono affidate ad uno dei magistrati residenti in colonia e quelle di segretario al cancelliere del tribunale della colonia. Il presidente, scelto sempre fra gli ufficiali superiori residenti in colonia, ed i giudici, escluso il giudice relatore, sono designati dal governatore su proposta motivata del comandante delle truppe, secondo le liste che questi gli trasmette e che sono distinte in due parti, una per i giudici titolari, l'altra per i supplenti.¹⁰

Anche il tribunale militare della Somalia poteva apparire come una struttura piuttosto stabile, aveva una sola sede, con una immensa competenza territoriale, e un esiguo numero di giudici, cancellieri e funzionari. La struttura veniva convocata dal governatore della colonia:

il tribunale militare della Somalia è composto da un presidente e da tre giudici: rappresentato il primo dall'ufficiale superiore di grado più elevato e più anziano presente sul luogo, escluso il comandante del R. Corpo di truppe coloniali. A parte le funzioni di segretario affidate permanentemente al cancelliere addetto all'ufficio del giudice della colonia, quelle di avvocato militare e di giudice istruttore sono esercitate da ufficiali dell'esercito o della marina, nominati, caso per caso il primo ed annualmente l'altro, dal governatore.¹¹

Erano soggetti alla giustizia militare in colonia i soldati di truppa, i sottufficiali e gli indigeni del corpo delle guardie coloniali e delle guardie carcerarie colpevoli di determinati reati. Gli ufficiali – conclusa l'istruttoria in colonia – venivano giudicati in patria da un tribunale militare di volta in volta designato dal Tribunale supremo militare di Roma.

I tribunali esercitavano una giustizia disciplinata dai codici militari, oppure utilizzando i dispositivi della legislazione coloniale non in vigore in patria come i decreti e i bandi dei governatori. Inoltre vi erano casi particolari, sintomatici del grado di fascistizzazione delle istituzioni nelle colonie, come l'applicazione della legge sulla difesa dello Stato. Per i reati previsti da questa legislazione i procedimenti si tenevano in Italia, in Eritrea e Somalia venivano svolti solamente i primi accertamenti.

¹⁰ Ivi, pp. 217-218.

¹¹ Ivi, p. 218.

La giustizia militare nelle colonie dopo la proclamazione dell'impero

Dal 1936, il fascismo dovette estendere a nuovi territori tutta l'organizzazione della giustizia, non solo quella militare. La politica utilizzata in questa nuova fase fu nettamente discontinua rispetto alla precedente: nei fatti non furono riconosciute le differenze fra le forme di diritto locale e di diritto consuetudinario. Ai governatori venne concessa la facoltà di introdurre progressive modifiche al diritto indigeno allo scopo di raggiungere una graduale assimilazione giuridica della società locale a quella bianca.¹²

In merito ai tribunali militari, il processo di assimilazione fu notevole perché centinaia di sudditi vennero processati da corti composte da soli militari italiani, le quali applicarono norme che non riconoscevano la tipicità della situazione locale. Anche le pene di tipo occidentale/moderno come carcere prolungato e fucilazioni – limitazione della libertà individuale e diritto di vita e morte sull'individuo – non corrispondevano alla consuetudine. La procedura penale era discriminante nei confronti di etiopici, somali ed eritrei: ad esempio, l'aspetto non secondario della lingua metteva in una posizione di inferiorità i locali, considerando l'endemica esiguità degli interpreti e la scarsa diffusione delle lingue locali tra gli ufficiali.

Processi militari in Aoi: i numeri

Dagli inventari conservati all'Archivio centrale dello Stato di Roma risulta che i tribunali militari dell'Africa orientale italiana, dal maggio 1936 al dicembre 1940, celebrarono un numero complessivo di 8336 processi nei confronti di cittadini italiani, di stranieri e di sudditi coloniali, ma è opportuno osservare che la loro numerazione ufficiale è leggermente inferiore a quella reale perché non tiene conto delle numerose sentenze con numeri doppi seguiti da indicazioni come *bis*, *ter* o *quater*. Le sentenze, raccolte in 26 volumi, nella maggior parte dei casi sono lunghe tre pagine scarse.

¹² Gennaro Mondaini, *La legislazione coloniale italiana nel suo sviluppo storico e nel suo stato attuale, 1881-1940*, Milano, Istituto per gli studi di politica internazionale, 1941, p. 404.

Tabella 1. Elenchi sentenze dell'Archivio centrale dello stato

Data	Numeri sentenze
1936 mag-giu	882-1038
1936 lug-set	1039-1289
1936 set-ott	1290-1692
1936 nov-dic	1693-2153
1937 gen-feb	1-394
1937 mar-apr	395-644
1937 mag-giu	645-988
1937 lug-ago	989-1387
1937 set-ott	1388-1775
1937 nov-dic	1776-2163
1938 gen-feb	1-175
1938 mar-mag	176-361
1938 lug-set	362-643
1938 set-dic	644-1025
1939 gen-feb	1-206
1939 mar-apr	207-479
1939 mag-giu	480-793
1939 lug-ago	794-1061
1939 set-ott	1062-1365
1939 nov-dic	1367-1676
1940 gen-feb	1-389
1940 mar-apr	390-822
1940 mag	823-1040
1940 giu-lug	1041-1398
1940 ago-set	1399-1735
1940 ott-dic	1736-2201

I processi coinvolsero per la maggior parte somali, etiopi ed eritrei, quelli nei confronti degli italiani furono poco più di un quarto: 2713 (32,54%).¹³

Tabella 2. Ripartizione annuale dei processi contro gli italiani

1936	1937	1938	1939	1940
563	738	395	425	592


Il 1937 fu l'anno durante il quale i tribunali militari operarono maggiormente, emettendo 738 giudizi. Probabilmente ciò non fu un

¹³ Nelle cifre successive sono sottratti gli imputati non italiani.

caso, ma corrispose all’intensificazione dei conflitti su tutto il territorio etiopico. La politica di Rodolfo Graziani, viceré d’Etiopia, fu dura e assai autoritaria non solo nei confronti della popolazione locale ma anche nella gestione del fronte interno dell’impero. Nel biennio 1938-39 – in concomitanza con la normalizzazione portata avanti da Amedeo di Savoia – i processi diminuirono notevolmente di numero, invece nel 1940 tornarono ad aumentare nuovamente a causa della guerra e dell’accresciuta attività bellica.

Nel breve periodo possono essere individuate due fasi specifiche (ottobre-dicembre 1936, giugno-agosto 1937) durante le quali venne emesso un numero consistente di sentenze, il 7,9 % del totale.¹⁴

Figura 1. Progressione numerica delle sentenze nel tempo



I tribunali: i numeri

Nell’impero vennero costituiti, allo scopo di amministrare la giustizia militare, tribunali permanenti in ogni capoluogo di governatorato (Gondar, Addis Abeba, Mogadiscio, Gimma, Harar, Asmara).¹⁵ Nel 1936-1937 rimasero attive corti istituite durante la guerra dei sette mesi (Macallè, Adua) che successivamente cessarono ogni attività. A Dessiè nel governatorato dell’Amara il tribunale entrò in funzione prima di quello della capitale Gondar; operò

¹⁴ Nei volumi di sentenze custoditi dall’Acs manca la documentazione del giugno 1938 (Acs, *Tribunali Militari, Tribunali Militari Aoi*, vol. 18, sent. n. 361 *quater*). V. Figura 1.
¹⁵ V. Figura 2.

I Tribunali: il funzionamento

La costituzione e l'organizzazione dei tribunali nel corso degli anni subirono alcune lievi modifiche. Nella prima fase essi vennero definiti tribunali militari di guerra, in seguito tribunali militari coloniali, infine con lo scoppio delle ostilità contro l'Inghilterra presero il nome dello scacchiere militare di riferimento.

Nel biennio 1936-37, i tribunali furono costituiti da un presidente, un giudice relatore e due giudici; a partire dal 1938 alle corti giudicanti venne aggiunto un giudice supplementare. Essendo molte citazioni in giudizio fatte in direttissima perché in flagranza di reato, le sentenze venivano compilate dal solo presidente trattandosi di decreti penali o decisioni extra dibattimentali.

I tribunali militari dell'Africa orientale italiana per il tempo di pace vennero istituiti con il regio decreto n. 1317 del 6 luglio 1939 (Ordinamento giudiziario militare per l'Africa Orientale italiana). Vi era un tribunale per governatorato con sede in ogni capoluogo, composto dall'ufficio del pubblico ministero, da quello d'istruzione e quello di cancelleria.

I tribunali erano costituiti da un presidente generale di brigata o colonnello, da un giudice relatore appartenente alla magistratura militare, da venti giudici ufficiali delle forze armate di cui almeno due ufficiali superiori e gli altri di grado non inferiore a capitano. Il presidente e i giudici – scelti tra le armi combattenti – dovevano essere in servizio permanente effettivo e risiedere nel territorio o sulle navi stazionarie nell'impero. La nomina era fatta dai governatori a decorrere dal 28 ottobre di ogni anno. Almeno due giudici dovevano appartenere al medesimo corpo dell'imputato. Se ve n'era più di uno veniva privilegiato il corpo di appartenenza dell'imputato con maggior grado.

L'altra legge fondamentale della giustizia militare nell'impero venne emanata dal viceré Amedeo di Savoia a metà luglio 1940 (decreti vicereali numero 869, 870, 871). Con l'inizio del conflitto contro l'Inghilterra, si manifestò la necessità di tramutare i tribunali militari in tribunali militari di guerra, e di modificare le circoscrizioni territoriali non più in funzione dell'occupazione del territorio ma della nuova organizzazione militare dell'impero.

La giustizia militare veniva così amministrata dai tribunali di guerra degli scacchieri Nord, Est, Sud e Giuba e dai tribunali militari dell'Eritrea, dell'Amara, dello Scioa, dell'Harar. In caso di ne-

cessità era prevista la costituzione di altre sezioni. Le differenze rispetto ai tribunali militari in tempo di pace erano notevoli: i procedimenti erano fatti solamente per citazione diretta, in caso di condanna non era ammesso il ricorso per nullità al Tribunale supremo militare.

Oltre ai membri delle forze armate erano sottoposti a questa giurisdizione coloro i quali commettevano reati di competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

I Giudici

Per il funzionamento dell'amministrazione della giustizia militare nell'impero vennero mobilitate centinaia di persone. La presente analisi è limitata alle aule di tribunale e non prende in considerazione l'amministrazione penitenziaria e tutto l'apparato poliziesco di supporto alle indagini; ma nonostante ciò emergono dati non scontati. Furono 94 solamente i presidenti dei tribunali. Nessuno di essi operò per tutto il quinquennio, solamente tre (Carlo Banci, Salvatore Cusmano, Armando De Angelis) rimasero presidenti per un periodo di quattro anni, 58 per un anno solo, mentre 23 presiedettero ad un solo processo. Si verificò una doppia tendenza piuttosto contraddittoria: da una parte ci fu una notevole concentrazione in poche mani (solamente in tre giudicarono in più di duecento casi, e in tre giudicarono in più di cento casi), dall'altra così tanti presidenti che lavorarono un solo anno o una sola volta fanno pensare a un'amministrazione che in non pochi casi dovette ricorrere a forme di emergenza.

Si verificò un secondo tipo di accentramento dei poteri, in alcuni casi notevole, che si evince dalla rielaborazione dei dati. Un esempio non isolato fu quello di Giuseppe Pirzio Biroli, noto per essere fratello del governatore dell'Amara, che fu presidente in quasi la metà dei processi, 87 su 184, tenutisi nell'Amara nel corso del 1936.

Accanto ai presidenti vi erano i giudici relatori, coloro i quali esponevano i capi d'imputazione. Nell'impero ne furono utilizzati complessivamente 87: Carlo Custo, presente in 173 processi, fu l'unico a fare il relatore per cinque anni; solamente in tre per quattro anni (Benedetto Bruni, Giovanni Onori, Guido Saviotti); 58 vennero impiegati un anno solo. Come nel caso dei presidenti anche per i relatori si nota una concentrazione dei poteri, nel senso che pochi

ricoprirono l'incarico molto spesso. Non si può però negare l'alto numero dei soggetti chiamati a esercitare la giustizia militare, appartenenti a tutti i corpi e specialità delle forze armate.

Anche i giudici semplici furono molti: 490. In questo caso si nota come la concentrazione di poteri in poche persone sia molto meno presente. Ciò perché i giudici venivano nominati di volta in volta e non facevano parte dei tribunali in modo permanente; inoltre essi facendo parte di reparti combattenti è probabile non avessero interesse nel trasformarsi in burocrazia.

Imputati: i numeri

Il numero degli imputati rispetto a quello delle sentenze è ovviamente superiore, dato che i procedimenti in svariati casi coinvolsero più di un soggetto. Complessivamente vennero giudicate 4002 persone. Nei calcoli vengono considerati i cittadini italiani, i sudditi coloniali in procedimenti in concorso con nazionali e i cittadini stranieri.

Tabella 3. Paesi di origine degli imputati

	1936	1937	1938	1939	1940
Armenia				1	
Cecoslovacchia	1				
Etiopia - Eritrea	2	20	16	16	23
Francia					1
Grecia	2	3			2
Iemen				1	
Italia	770	1080	616	622	779
Libia		1			
Siria		1			
Somalia	9	10	4	8	10
Svizzera	2				
Turchia		1			
Totale	786	1116	636	648	815

Così come avvenne per il numero dei processi, anche per quello degli imputati il massimo venne toccato nel 1937, poi nei due anni successivi vi fu una decrescita mentre nel 1940 la cifra tornò ad aumentare. La media annuale degli imputati per procedimento è

la seguente: 1,39 nel 1936, 1,51 nel 1937, 1,61 nel 1938, 1,53 nel 1939 e 1,38 nel 1940. In questo caso il valore delle cifre ha un andamento opposto, rispetto a quanto emerso nelle valutazioni precedenti, dato che nel biennio 1938-1939 i delitti commessi in concorso tra più individui toccarono l'apice.

Dai dati individuali contenuti nelle sentenze si evince che era sottoposto a giudizio non solo il personale militare ma anche i civili che commettevano reati in danno dell'amministrazione militare o contro gli uomini delle forze armate. Alcuni di essi erano assolutamente estranei alle forze armate: donne (7), commercianti ed esercenti (52)¹⁶, imprenditori e industriali (6), padroncini di autotrasporti (21), impiegati (11), autisti civili (75), commessi/baristi/camerieri (6), dipendenti di ditte private senza indicazione di mansione (31), operai/muratori (54), agricoltori (2), costruttori edili (2), procuratori (3), un professore di lettere e civili generici (38).¹⁷

Altri lavoratori civili – una trentina, esclusi dalle cifre precedenti – risultano come militarizzati perché lavoravano per aziende private committenti dell'amministrazione militare.¹⁸

Vi era anche un ampio numero di operai inquadrati nelle centurie lavoratori o di stanza nei campi alloggio in attesa di rimpatrio o di collocamento che non possono essere considerati militari e per i quali deve essere fatto un discorso a parte.

Gli operai militarizzati dei campi alloggio di Mai Habar, Mogadiscio, Dessiè e Gondar processati da un tribunale militare furono 228.

Tabella 4. Ripartizione degli operai nei campi alloggio

	1936	1937	1938	1939	1940
Campo alloggio Mogadiscio		1	12	5	1
Campo alloggio Gondar				3	2
Campo alloggio Dessiè				4	
Mai Habar				79	121

¹⁶ Tra le attività vi sono bar, ristoranti, spacci, un albergo, una casa di tolleranza, un cinema.

¹⁷ Senza ombra di dubbio il civile più altolocato tra gli imputati fu il Direttore della Società Assicurazioni Generali di Venezia accusato e condannato al pagamento di un'ammenda per "Contravvenzione per inosservanza alle norme emanate in tempo di guerra in merito all'illuminazione interna delle case".

¹⁸ La cifra potrebbe essere più alta perché nelle sentenze non sempre compare l'indicazione civile o militare.

Le imputazioni in 223 casi riguardarono il reato di diserzione (semplice o aggravata per passaggio all'estero o asportazione di arma e munizioni), le insubordinazioni furono due, infine si conta un furto e una corruzione. Il campione statistico del campo di Mai Habar è piuttosto rappresentativo e allo stesso tempo contiene un dato altrove poco presente: un alto numero di latitanti. Durante il processo risultavano essere agli arresti 40 persone, a piede libero o in libertà vigilata altre 97 e in contumacia in 41. L'alta percentuale delle diserzioni e delle latitanze è l'espressione più esplicita dello stato di disagio vissuto dal proletariato in colonia. La diffusione della disoccupazione, i bassi salari, lo stato di precarizzazione in generale allontanavano molti operai dai centri di raccolta che – apprendiamo dalle sentenze – erano campi per operai e disoccupati rimpatriandi i quali, pur soggetti alla legge militare, si allontanavano dai campi per più di cinque giorni – limite del reato di diserzione – più che altro per cercare lavoro e potere restare in Africa orientale, oppure per imboscarsi con donne locali. Infine vi è una unica spiegazione delle numerose diserzioni all'estero: lo stato di militarizzazione al quale il regime sottoponeva i lavoratori non era accettato.

Le denunce contro gli operai militarizzati si concentrarono soprattutto nel 1939-1940: terminati i contratti di lavoro non più rinnovati per l'interruzione delle opere pubbliche in colonia, molti di essi vennero messi nei campi alloggio a condurre una vita a dir poco tediosa in attesa dell'imbarco. Questo periodo poteva durare alcuni mesi, mettendo in evidenza il completo collasso nella gestione dei collegamenti con l'Europa.

Gli operai inquadrati nelle legioni lavoratori giudicati da corti militari furono 107.¹⁹ Il loro numero si concentrò soprattutto nel 1936-1937 per poi scomparire del tutto perché, nel 1940, quelli che non furono rimpatriati e restarono in colonia vennero completamente militarizzati.

¹⁹ Il calcolo di questa categoria è ancora più complesso delle altre perché nelle fonti le indicazioni spesso sono incomplete.

Tabella 5. Ripartizione degli operai per centuria di appartenenza

	1936	1937	1938	1939	1940
1° Raggruppamento CCLL	27	27	1		
3° Raggruppamento CCLL	2	9			
4° Raggruppamento CCLL	19	2			
10° Raggruppamento CCLL		2			
24° Raggruppamento CCLL			1		
5ª Legione Lavoratori della Somalia				1	
6° Raggruppamento CCLL					
7ª Legione Lavoratori		1			
8ª Centuria CCLL		5			
Altro	2	6	2		

Tra gli operai delle centurie l'ubriachezza fu il reato più diffuso e tra l'altro fu percentualmente più presente che tra le altre categorie di imputati. I furti a privati o ai danni dell'Amministrazione militare coinvolsero 10 persone, la caccia abusiva 12 e il gioco d'azzardo 6. Molte denunce alla fine si concludevano con una pena pecuniaria, sia perché le norme emanate dal viceré, come la caccia abusiva, non prevedevano la reclusione, sia perché i tribunali prediligevano concedere la sospensione delle pene per un periodo di cinque anni.

Oltre alle categorie elencate vi fu meno di una decina di civili in merito ai quali non è possibile elencare la professione perché è un dato che non venne inserito dal cancelliere nella trascrizione delle sentenze.

Dalla cifra iniziale di 4002 imputati se vengono sottratti i civili e i non italiani risulta che i militari di tutti i corpi dell'esercito giudicati dai tribunali militari furono 3584. Più di un decimo degli imputati era estraneo alle forze armate, dato di per sé interessante.

I militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale – per i quali è opportuno fare un discorso a parte – furono una percentuale piuttosto significativa rispetto al campione (23,4%). Questo dato confermerebbe nei fatti il loro scarso valore e il loro carattere indisciplinato, elementi questi inaccettabili per le forze armate.

Tabella 6. Ripartizione annuale delle CC.NN. sottoposte a processo suddivise per grado

	1936	1937	1938	1939	1940
1° Seniore			1		
Centurione		3		1	1
Capo Manipolo		13	1	1	
1° Capo Squadra			5	2	
Capo Squadra	10	11	7	6	3
Vice Capo Squadra	10	15	15	5	9
Camicia Nera Scelta	8	18	18	8	8
Camicia Nera	124	182	159	102	50
Milite Forestale	2				
Colono			1		
Aiutante		1			3
Totale	154	243	207	125	74

Per quanto riguarda i gradi vennero perseguiti i livelli bassi della milizia fino ai capo squadra, mentre i più alti livelli vennero toccati lievemente. I reati furono di ogni tipo, ma soprattutto furti (167), diserzioni (101), rifiuti d'obbedienza (83) e insubordinazioni (77): elementi che indicano chiaramente la scarsa disciplina e affidabilità degli uomini della milizia.

Se dalla cifra iniziale si sottraggono i civili e le camicie nere risulta che i membri delle forze armate sottoposti a procedimento militare furono 2781. Non è per niente una cifra alta rispetto al numero di militari – molto approssimativamente 400.000 – che in cinque anni svolsero servizio nell'impero. Nei processi furono coinvolti uomini di ogni corpo e grado, ufficiali esclusi.

I soldati furono la maggioranza delle persone sottoposte a processo (1213); dato questo prevedibile, ma è sorprendente il fatto che, nel 1938, essi siano stati superati dalle camicie nere. Operando una comparazione tra la proporzione di Ccnn e soldati delle forze armate in Africa orientale e le denunce a loro danno, risulta che le guardie della rivoluzione fascista adottarono in taluni frangenti comportamenti illegali più dei subalterni delle forze armate, più di qualsiasi altra componente della società coloniale.

Tabella 7. Corpo e specialità di appartenenza degli imputati²⁰

	1936	1937	1938	1939	1940
1° Aviere			1	2	2
Allievi (ufficiale, aviere, furiere)	1	1	1	2	5
Altro ²¹	2	3	2	3	6
Attendente		2			
Autista/autiere	10	62	31	30	75
Aviere scelto	3		5	13	20
Brigadiere CCRR	1			1	
Capo cannoniere 1° classe				1	
Cannoniere marina		2		3	1
Capitano	1	6	3	4	4
Capo squadra (capo operai)		1	1		
Capo stazione	1				
Caporale	25	49	20	28	22
Caporalmaggiore	8	41	18	26	28
Carabiniere	3	10	6	1	2
Carabiniere appuntato				1	
Furiere					1
GDF	1	2	3		1
GDF guardia da terra					2
Ignoto			2	14	10
Impiegato	9	3	1		7
Maggiore			2		
Maresciallo	2	1			5
Maresciallo CCRR		6	1		
Maresciallo maggiore	2	1			
Maresciallo maggiore CCRR	1				
Marinaio	5		3	5	12
Meccanico (Sold?)	1	1		1	1
Medico					1
Milite CRI	1				
Motorista (Sold?)	1			2	
Operaio, meccanico manovale	23	28	20	95	145
Senza indicazione	20	42	43	35	49
Sergente	17	15	16	16	13
Sergente maggiore	4	18	13	14	13
Soldato (artiglieri, avieri, bersaglieri, genieri, granatieri, fanti, alpini, avieri, sanità, sussistenza, cavalleria)	316 + 14 alp + 6 ar + 5 av + 2 ber + 1 gen + 1 gra + 1 fan	299 + 7 ar + 6 av + 23 gen + 14 gra + 1 fan + 2 ber	136 + 8 gen + 6 gra + 1 alp + 3 art + 4 av + 4 ber + 2 fan	93 + 8 art + 2 alp + 10 av + 2 ber + 19 gen + 8 gra	129 + 20 gen + 23 gra + 11 ar + 5 alp + 11 ar + 10 av
Sottobrigadiere GDF		2			
Sottocapo marina (segnalatore, infermiere, motorista, furiere, RT)	1	1		2	4
Sottonocchiere					1
Sottotenente	4	10		4	5
Tenente	1	2	6	6	7
Ufficiale postale	1				
Vicebrigadiere CCRR	1		2		
Vigile urbano			1		
Totale	506	661	365	451	651

²⁰ Il totale della tabella è inferiore a 2781, è un dato incompleto perché non in tutti i processi veniva scritto il corpo di appartenenza dell'imputato.

²¹ Assistente, calibrista d'artiglieria, elettricista, fuochista FFSS, motociclista, istruttore Regia accademia di Modena, sellaio, cuoco, 1° capitano di Amministrazione, 2° Capo elettricista, 2° Capo Cannoniere, motorista.

Un altro dato altrettanto inaspettato riguarda i carabinieri, i quali per prassi sarebbero dovuti essere stati giudicati dall'Arma²² mentre vennero puniti e assolti – i casi furono pochi – da un tribunale militare normale.

I reati

La maggioranza assoluta delle persone sottoposte a giudizio (2775) venne denunciata con un solo capo d'imputazione, mentre un quinto di esse venne accusato di due reati. Coloro i quali commettevano più di un'infrazione spesso non premeditavano nulla ma più semplicemente si trovavano coinvolti in episodi fortuiti: l'ubriachezza generava in molti una ribellione tacita, così come il rifiuto di obbedienza era seguito, non di rado in risposta a provocazioni oggettive dei superiori, dai vari tipi di insubordinazioni, minacce e vie di fatto previste dai codici. Il reato di caccia abusiva era accompagnato da quello di alienazione di munizioni da guerra; l'omicidio colposo avvenuto per incidente automobilistico prevedeva anche l'imputazione per danneggiamento di automezzo. Per citare un ultimo esempio, in merito al reato di diserzione, le imputazioni multiple prevedevano i reati di ritenzione illecita di arma e munizioni da guerra.

Tabella 8. Capi d'imputazione per persona

	1936	1937	1938	1939	1940	TOT	%
1 capo d'imputazione	574	762	413	471	555	2775	72,23
2 capi d'imputazione	147	210	136	102	141	736	19,16
3 capi d'imputazione	28	62	43	26	44	203	5,28
4 capi d'imputazione	16	35	13	6	19	89	2,32
5 capi d'imputazione		1	1	6	3	11	0,28
6 capi d'imputazione	2	2	5	9	3	21	0,55
Più di 6 capi d'imputaz.		3		2	2	7	0,18

Una rielaborazione delle sentenze a partire dalla tipologia delle accuse non presenta sorprese rispetto alle iniziali aspettative sulla percentuale dei crimini. Il reato più diffuso tra gli italiani fu il furto

²² L'ampio grado di autonomia concesso all'Arma nel condurre indagini sui propri membri fu la principale ragione dello stretto legame sorto nella prima fase dell'impero tra Graziani e i carabinieri.

che coinvolse 891 persone.²³ In questa cifra vengono calcolate le ruberie a danno dell'amministrazione militare e di singoli sia estranei che membri delle forze armate. Le denunce di alienazione di effetti militari e munizioni, corruzione, concussione, prevaricazione e truffa furono 251. Sempre a danno dell'amministrazione militare, vennero consumati reati come danneggiamenti e incendi colposi o volontari (68), distruzione di oggetti, armi e munizioni (13).

Altri reati di tipo economico furono la ricettazione (172), l'incauto acquisto (29) e l'usura (1).

Disertarono in 555 e abbandonarono il posto altri 69. La denuncia per abbandono di posto scattava immediatamente, mentre per la dichiarazione di diserzione dovevano passare cinque giorni dal momento della scomparsa. Questi tipi di reati nella maggioranza dei casi coinvolsero gli operai. Furono pochi i militari che disertarono espatriando allo scopo di lasciare l'impero e il fascismo. Molti di più lasciavano gli accampamenti per raggiungere i villaggi indigeni per concedersi solamente un periodo di svago e non come dissenso attivo verso il regime coloniale. Vi furono casi di diserzioni protrattesi per vari mesi, ma furono un'eccezione perché solitamente si risolvevano in un breve periodo.

Invece le accuse di insubordinazione (211), rifiuto di obbedienza (264), violazione di consegna (86), rivolta (6), resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale (19) e ammutinamento (12) sanzionavano comportamenti che erano più conflittuali della diserzione per le modalità in cui si manifestavano. Le vicende comunque – anche nei casi di rivolta e ammutinamento – erano sempre di natura minore e non possono essere utilizzate come indicatore per valutare nel complesso dell'esercito il rispetto delle gerarchie e degli ordini.

I differenti tipi di reati di violenza furono 221,²⁴ gli omicidi 135.²⁵ Poche furono le denunce per autolesionismo, mutilazione volontaria e simulazione e procurata infermità (22). Furono diverse le violazioni di domicilio e le minacce a mano armata consumate ai danni degli indigeni. Numerosi furono i casi in cui gli italiani

²³ Questa cifra e le successive includono il concorso di reato, il tentativo, l'associazione.

²⁴ Ferimento in rissa (14), lesioni colpose o volontarie (153), percosse (14), rissa (8), strage (2), stupro violento (8), violenza carnale (2), violenza privata (20).

²⁵ Omicidio colposo (92), volontario (41) e per eccesso nell'esecuzione della consegna (2).

stuprarono e violentarono le indigene, ritenendole indiscriminatamente prostitute anche in presenza di figli e mariti.

Se si prendono in considerazione il secondo e terzo capo d'imputazione oltre al primo, i reati di tipo economico rimangono i più presenti (446),²⁶ al secondo posto rimangono i provvedimenti legati alla disciplina (227).²⁷

Se un individuo commetteva, ad esempio, più di un furto veniva rimandato a giudizio con un numero di capi d'imputazione uguale a quello dei presunti furti. In altri casi, come l'ubriachezza, non poteva tecnicamente essere imputata la stessa cosa più di una volta. Se una persona è ubriaca lo è una volta e basta; casomai può essere processata più volte ma per ubriacature avvenute in differenti circostanze di tempo e di luogo, quindi con precedenti. Tra primo, secondo e terzo capo d'imputazione si possono contare 187 denunce per ubriachezza, quindi si deve concludere che furono quasi duecento le persone denunciate per reati commessi sotto effetto di alcool.

Tra i numerosi tipi di accuse, quello che indiscutibilmente colpisce di più lo studioso riguarda i cosiddetti "Atti lesivi del prestigio di razza". Sin dal 1936 il viceré d'Etiopia Rodolfo Graziani emanò decreti volti a sanzionare i rapporti tra uomini bianchi e sudite, come la consolidata abitudine degli occidentali residenti nel Corno d'Africa a convivere con madame o ad avere rapporti saltuari con le sciarmutte. I tribunali dell'impero punirono i connazionali per il reato di madamismo solamente in pochissimi casi. Questo non dipese dal fatto che cessarono i rapporti tra colonizzatori e donne indigene oppure che il fascismo non fu in grado di censurare in toto alcuni comportamenti assai diffusi, ma dal fatto che la repressione della sessualità fu impiegata come strumento di ricatto politico e sociale contro i non allineati: qualche rimpatrio e arresto vi fu, eppure i postriboli indigeni non cessarono mai di esistere e sia soldati che ufficiali andavano con donne locali anche per periodi prolungati.

A partire dal 1940, i tribunali militari dell'Africa orientale italiana incominciarono ad applicare la legislazione antiebraica, da

²⁶ Alienazione di oggetti militari e munizioni (77), appropriazione indebita (26), commercio abusivo (24), contrabbando (14), corruzione (8), furto (184), prevaricazione (24), rapina (11), ricettazione (10), truffa (68).

²⁷ Abbandono di posto (17), insubordinazione (135), oltraggio a pubblico ufficiale (11), resistenza a pubblico ufficiale (12), rifiuto d'obbedienza (24), violata consegna (28).

pochi mesi entrata in vigore in patria, che si dimostrò un ulteriore provvedimento per rafforzare lo spartiacque tra colonizzatori e comunità autoctone. Il magistrato non ricorse più ai capi d'imputazione così come erano stati legiferati in colonia ma, come nel caso delle leggi speciali di polizia, impiegò le norme del patrio legislatore. Nonostante le norme facessero parte dei dispositivi atti a reprimere le comunità ebraiche, nell'impero gli atti lesivi della razza riguardarono sudditi etiopici, eritrei o somali e mai cittadini italiani di religione ebraica.

Condanne e assoluzioni

Le condanne furono 2505, il 65% di tutti i giudizi emessi dai tribunali. Il carcere militare venne comminato in 1938 casi (50,3%), la reclusione ordinaria venne imposta a 327 persone (8,48%). La semplice pena pecuniaria toccò al 5,97% degli imputati.

Le condanne al carcere militare per un periodo più breve di 3 anni spettarono a 1525 imputati, la netta maggioranza (39,52%). La reclusione sia ordinaria che militare per periodi superiori ai 10 anni fu una decisione rara che coinvolse 63 persone (1,6%). Le condanne più pesanti in assoluto (ergastolo e pena di morte) furono 13.

Le assoluzioni motivate da differenti ragioni furono 884 (23%); in particolare quelle con formula piena furono 410, quelle con formula dubitativa 459.²⁸ Le infermità mentali riconosciute furono poche (15) ma, per avere un quadro completo, a queste si dovrebbero aggiungere tutti i vizi parziali di mente che motivarono le attenuanti in processi che si conclusero con una effettiva condanna.

Non poche furono le amnistie, soprattutto nel biennio 1939-1940. Il criterio piuttosto soggettivo della loro concessione non fu unitario.

²⁸ Non provata reità, insufficienza di prove, mancanza o difetto di querela.

Tabella 9. Tipi di condanne

	1936	1937	1938	1939	1940	Totale
Meno di un anno R.O.	38	23	32	9	19	121
Meno di un anno C.M.	105	224	141	83	102	655
1 anno - 2 anni 11 mesi R.O.	15	13	21	16	14	79
1 anno - 2 anni 11 mesi C.M.	161	242	153	135	179	870
3 anni - 4 anni 11 mesi R.O.	7	9	9	10	10	45
3 anni - 4 anni 11 mesi R.M.	43	81	24	62	50	260
5 anni - 9 anni 11 mesi R.O.	12	6	16	9	5	48
5 anni - 9 anni 11 mesi R.M.	55	35	12	1	21	124
10 anni - 20 anni R.O.	18	5	3	2	2	30
10 anni - 20 anni R.M.	7	7	4			18
Più di 20 anni R.O.	2	1		1		4
Più di 20 anni C.M.	4	4	3			11
Ergastolo	3	1				4
Pena di morte	4	4	1			9
Lavori forzati		1				1
Pena pecuniaria	89	63	16	8	54	230
Non doversi procedere	45	39	54	89	79	306
Non provata reità	40	56	48	65	41	250
Assolto	3	13	6	5	3	30
Assolto perché il fatto non costituisce reato	30	50	25	20	53	178
Assolto per insufficienza di prove	50	92	10	24	27	203
Assolto per non aver commesso il fatto	29	62	30	40	33	194
Assolto per mancanza o difetto di querela		4	1		1	6
Assolto per infermità	6	4	1	2	2	15
Assolto per aver agito in stato di necessità e legittima difesa	2	2	3		1	8
Amnistia		11	2	4	50	67
Esente da pena		6	4	4	1	15
Altro ²⁹	1	2	1	14	19	37
Totale	769	1060	620	603	766	3818 ³⁰

²⁹ Ordine di effettuare una punizione minore a livello di reparto, processo stralciato, dichiarazione d'incompetenza, rinvio a giudizio, morte del reo, azione penale improcedibile.

³⁰ Il numero è inferiore rispetto al numero degli italiani sottoposti a procedimento perché non tutte le sentenze contengono il giudizio finale e perché alcune di esse sono declaratorie di altre precedentemente emesse.

Status degli imputati

Le sentenze contengono dati statistici sulle persone che, per quanto lacunosi siano, valutati nel complesso diventano indicativi sia sul tipo di imputati che sul funzionamento della giustizia militare.

Erano segnati come alfabetizzati 2010 imputati (52,2%), con precedenti 510 (13,2%). Le percentuali potrebbero essere suscettibili di modifiche perché nel campione per un terzo dei casi non vennero trascritte indicazioni. Dalla valutazione dei dati classificati per anno non emerge nulla di significativo.

Tabella 10. Alfabetizzazione e precedenti degli imputati

	1936	1937	1938	1939	1940	Totale
Alfabetizzati	217	589	427	397	380	2010
Con precedenti penali	77	134	111	89	99	510

All'atto del processo risultarono a piede libero 1523 imputati (39,5% del numero complessivo), detenuti 1805 (46,8%), latitanti 87 (2,25%). Calcolando sul totale dei denunciati per anno la percentuale dei detenuti appare evidente l'aumento della carcerazione preventiva nel biennio 1938-1939. I latitanti anche se il loro numero fu piuttosto contenuto, dal 1936 al 1939, tendenzialmente raddoppiarono di anno in anno.

Tabella 11. Status degli imputati

	1936	1937	1938	1939	1940	Totale
A piede libero	315 (40,9%)	482 (44,6%)	202 (32,7%)	197 (31,6%)	327 (41,9%)	1523
Latitanti	4 (0,5%)	11 (1%)	14 (2,26%)	33 (5,3%)	25 (3,2%)	87
Detenuti	292 (37,9%)	424 (39,3%)	376 (60,9%)	358 (57,5%)	388 (49,8%)	1838
Totale imputati	611	917	592	588	740	3448

Evoluzione dei processi

Dall'evoluzione della composizione e della denominazione delle corti sono emerse tre fasi formalmente distinte: quella dei tri-

bunali di guerra d'intendenza, quella dei tribunali militari e quella dei tribunali di scacchiere. È possibile rafforzare questa periodizzazione attraverso lo studio comparato dei capi d'imputazione.

Durante la prima fase che perdurò almeno fino al termine del 1936, quasi tutte le accuse furono accompagnate dall'aggravante dello stato di guerra. La condanna per qualsiasi reato veniva appesantita di un terzo, indipendentemente dal tipo di dolo (cose o persone) e senza che venisse o meno considerata la presenza del nemico. La situazione era in netto contrasto con la proclamazione dell'impero perché sotto l'aspetto formale – e ciò non era un aspetto di second'ordine – le persone preposte all'applicazione delle norme continuarono a non riconoscere la pacificazione per almeno altri sei mesi. La prima fase si contraddistinse anche per l'ampio ricorso da parte dei tribunali di bandi e norme vicereali: nei confronti degli etiopici ritenuti ribelli vennero applicate norme durissime che prevedevano anche la pena di morte, verso gli italiani i bandi perseguivano ubriachezza e caccia abusiva con pene pecuniarie o brevi periodi di reclusione.

Nella seconda fase cessò lo stato di guerra formalmente anche per i tribunali. Le aggravanti non presero più in considerazione la situazione interna etiopica ma quella individuale come i precedenti o il tipo di reato (scasso, rottura, premeditazione...).

A partire dal 1940 – terza fase – i tribunali tornarono ad applicare lo stato di guerra ma solo in minima parte. Per la prima volta entrarono in vigore norme di guerra che imponevano il coprifuoco durante i bombardamenti e, in orari notturni, proibivano la circolazione di pedoni e autovetture, l'utilizzo di luce sia al chiuso che all'aperto. È significativo che per la prima volta comparvero condanne per violazioni di bandi e decreti su coprifuoco e oscurità che nel 1936 non vennero emesse ma, d'altronde, gli inglesi a differenza degli etiopici avevano una moderna aviazione che poteva compiere azioni in ogni parte dell'impero.

Le discontinuità che delimitano le tre fasi si manifestarono, oltre che per il modo di giudicare, soprattutto per tipo di imputazione. Nel primo periodo furono numerose le denunce per caccia abusiva, nel secondo quelle per interesse privato in autotrasporti militari e nel terzo per violazione di coprifuoco e oscurità. Probabilmente da parte delle autorità vi erano indicazioni affinché polizia, carabinieri e magistratura perseguissero più massicciamente alcuni tipi di reati più diffusi di altri e particolarmente osteggia-

ti. La repressione sia della caccia abusiva che dei trasporti clandestini in un secondo momento finì, ma non è possibile stabilire se ciò avvenne perché realmente quei reati subirono una flessione oppure perché l'autorità considerò più utile censurare altri illeciti. Comunque è significativo che nel periodo di quattro anni e mezzo vi sia stato questo succedersi schizofrenico di capi d'imputazione che singolarmente vennero prima addossati in maniera massiccia e poi vennero completamente abbandonati.

Imputati: gli indigeni

Benché i processi contro gli indigeni non siano argomento della presente ricerca, è opportuno fornire un quadro d'analisi, senza prendere in considerazione dati specifici. I tribunali nella maggior parte dei casi (70,5%) furono convocati e operarono per giudicare i sudditi coloniali e non gli italiani. Le persone chiamate a difendersi dalle accuse furono tante perché i processi coinvolgevano molto spesso gruppi assai numerosi. In effetti il numero dei civili fu maggiore rispetto a quello delle persone che gli italiani avrebbero potuto considerare ribelli. Furono decine i processi ai danni di intere comunità composte da civili, quindi centinaia di persone, per il reato di attentato all'integrità dello Stato.

Le donne furono molte di più rispetto al campione degli italiani; furono decine i minori giudicati. Due elementi questi che indicano quanto in talune circostanze la giustizia, penale o minorile, si sia piegata alla gestione militare dell'impero.

Una giustizia fascista?

Il livello di fascistizzazione raggiunto dalle istituzioni in periodo mussoliniano è argomento assai dibattuto dalla storiografia sul fascismo. Le posizioni sono molte e spesso contrapposte. In merito alla magistratura la tesi più accreditata sostiene che essa mantenne un'impronta liberale e l'indipendenza fino agli anni Trenta, cioè fino a quando vi entrò personale cresciuto durante il regime.

I tribunali militari dell'Africa orientale italiana rispetto al contesto generale della magistratura e delle colonie furono un'istituzione minore e di secondo piano, ma furono una sorta di cartina di tornasole perché non costituirono una sovrastruttura chiusa, ma una in grado di influenzare i comportamenti e le paure delle persone.

Essendo un tribunale un'istituzione repressiva, non può essere studiato senza considerare i condizionamenti verso l'esterno.

I tribunali erano di nomina vicereale: questa era una pratica liberale e non introdotta dal fascismo ma era suscettibile della situazione politica italiana. Con un ministro e un viceré fascisti le nomine coinvolgevano personalità politicamente e moralmente colluse col regime. Inoltre, se i giudici e i presidenti dovevano appartenere proporzionalmente alla stessa arma combattente dei presunti colpevoli, una parte rilevante venne attribuita a ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Indubbiamente rispetto alla magistratura ordinaria in patria quella militare funzionante in colonia fu più influenzata dalla presenza di figure organiche al regime.

Tre esempi di sentenze

I tribunali militari dell'impero talvolta condannarono con sentenze cosiddette esemplari, in altre circostanze emanarono sentenze inverosimili. In molti casi avvenimenti tragici diventarono quasi delle barzellette.

La condanna alla pena di morte tramite fucilazione alla schiena contro Clemente Sergo fu una delle sentenze più dure mai emanate dai tribunali.³¹ Imputato di diserzione qualificata da asportazione d'arma da fuoco e tradimento, durante il procedimento Sergo venne riconosciuto colpevole di avere abbandonato durante la guerra dei sette mesi le truppe italiane, essersi recato presso gli abissini e avere fornito loro informazioni segretate sull'organizzazione dell'esercito italiano. L'imputato rivelò agli etiopici informazioni inattendibili e di poco conto, ma ciò non venne riconosciuto dalla corte. Questa sentenza testimonia la rigidità estrema di un collegio giudicante che non volle riconoscere neppure una sola parola rilasciata dall'imputato, sia negli interrogatori sia nel dibattimento.

L'assoluzione di Leonida Martinelli è invece emblematica dello *status* di superiorità che i bianchi potevano vantare nei confronti degli indigeni, anche se arruolati nelle truppe coloniali o nei carabinieri.³²

³¹ Acs, *Tribunali Militari, Tribunali Militari A.O.I.*, vol. 8, sent. n. 1039, Mogadiscio 1° luglio 1936.

³² Ivi, vol. 7, sentenza n. 956 del 4 giugno 1936, Tribunale di guerra d'intendenza A.O. di Mogadiscio.

La dura condanna a due anni e un mese di Sforza Livio³³ per tentato ratto e tentato omicidio fu un caso unico anche se la corte, ad onore del vero, applicò le attenuanti generiche. Comunque fu un procedimento serio rispetto a quello inverosimile che coinvolse Natalino Verdeggianti,³⁴ il quale, nei giorni immediatamente successivi all'attentato contro Rodolfo Graziani del 19 febbraio 1937, allorché ricevette l'ordine di fare un'azione repressiva, uscì dal suo fortino dislocato lungo il muraglione difensivo della capitale etiopica e distrusse l'assembramento di capanne più vicino. Il risultato dell'azione fu un villaggio letteralmente bruciato, 26 indigeni uccisi, suppellettili e bestiame requisiti. Per concludere in grande l'operazione, il sottotenente rapì due donne: una la tenne per sé per una notte e un'altra la fece violentare in gruppo ai suoi sottoposti. Il procedimento non venne intentato per omicidio o altri reati gravi ma semplicemente per rapina aggravata continuata. Il tribunale non ritenne dover intervenire a proposito della strage di civili, che venne moralmente condannata, ma giustificata in quanto frutto di un ordine altrui. Alla fine il Verdeggianti venne assolto anche dal reato di rapina.

Tre esempi di sentenza

SERGO Clemente [...] nato nel 1912 a Fiume – Soldato all'Autogruppo della Somalia –

Recidivo – Arrestato il 22 maggio 1936 in Addis Abeba –

IMPUTATO

1) diserzione all'Estero qualificata da asportazione d'arma da fuoco (art. 138, 142, 152 C.P.E); [...].

2) tradimento (art. 72 n° 2 C.P.E.); [...].

Recidivo perché condannato dal Magistrato Ordinario con sentenza 8 ottobre 1930 e 14 dicembre 1933 per due delitti di furto e contrabbando [...].

IN FATTO

Sergo Clemente nacque a Fiume nel 1912: fu da prima cittadino austriaco poi jugoslavo finché a nove anni divenne cittadino italiano a seguito della leggendaria gesta di d'Annunzio. A 18 anni ri-

³³ Ivi, vol. 10, sentenza n. 2024 del 16 dicembre 1936, Tribunale di guerra di Harar.

³⁴ Ivi, vol. 12, sent. n. 551, Addis Abeba 31 marzo 1937.

portò una prima condanna per furto ed a 21 una seconda per contrabbando: fu iscritto al Fascio Giovanile di Pattuglie – sua residenza – e fece il suo servizio di leva presso il centro automobilistico di Roma come autista-meccanico. Per questa sua specialità nel 1935 fu richiamato per esigenze A.O. ed avviato a Mogadiscio – a bordo del Biancamano – dove giunse il 7 agosto e destinato al 5° Autoreparto dell'Autogruppo della Somalia in qualità di conducente-autista.

Posto subito in colonna egli alla guida del suo autocarro percorse tutta la Colonia lungo le direttrici Mogadiscio-Dolo; Mogadiscio-Belet-Uen: trasportando viveri, materiali bellici ed uomini.

Il 22 settembre 1935 trova il Sergo a Dolo – sul confine somalo-abissino – alla guida di un autocarro Chévrolet facente parte di una colonna di 25 autoveicoli trasportanti materiale da guerra e filo spinato per reticolati.

Dopo lo scarico, il comandante della colonna, per tornare a Mogadiscio, fece iniziare il traghettamento del Giuba cominciando dal veicolo del Sergo che aveva bisogno di riparazioni e di quello portante i rifornimenti e pezzi di ricambio per provvedere a riparare il guasto. Questo avveniva verso le 16,30 ed il danno fu riparato terminando il lavoro verso le 18,30 per l'opera di due meccanici e del Sergo. In questo frattempo era anche terminato il traghetto di tutta la colonna ed era stato preparato il rancio per la cui distribuzione il comandante la colonna fece riunire gli uomini.

Risultò mancante all'appello il Sergo. Da indagini subito fatte si rilevò che il Sergo era stato veduto vicino al suo autocarro col moschetto a tracolla, ed erasi avvicinato ad un caporale dei viveri per chiedergli dell'acqua: avutone un rifiuto, egli erasi allontanato dicendo: “non importa, vado a fare una passeggiata”.

Nel dubbio potesse essersi disperso nella confinante boscaglia furono fatte prolungate segnalazioni acustiche e luminose mettendo contemporaneamente in azione tutti i clacson, le trombe ed i fari di tutta la colonna e inviando pattuglie nelle immediate vicinanze. Riuscite vane tutte le ricerche il comandante della colonna informò della cosa il Comando del Presidio di Dolo e rientrò a Mogadiscio. La mattina appresso numerose pattuglie furono inviate in diverse direzioni ed una di esse ritrovò le tracce del Sergo le cui orme furono seguite fin sulla riva sinistra del Daua-Parma, fiume che segnava il confine somalo-abissino. Nostri informatori d'oltre confi-

ne completarono le notizie riferendo che il Sergo nella notte aveva guadato il Daua costituendosi prigioniero agli Abissini a Oddo ed avviato la mattina a Neghelli dal Fitaurari Adamo Gabriel. In seguito a tali accertamenti e risultando in modo irrefutabile la diserzione del Sergo, il Tribunale di Guerra d'Intendenza Sez. di Mogadiscio con sua sentenza contumaciale 25 ottobre 1935 lo condannava ad anni dieci di reclusione militare.

Successivamente il fatto assunse maggiori e più gravi conseguenze per il comportamento del Sergo e per la avvenuta dichiarazione di guerra fra l'Italia e l'Abissinia.

A Neghelli infatti il Sergo si dichiarò austriaco e non italiano, ed approfittando che egli indossava la tuta da meccanico e non la divisa militare, affermò di [non] essere un soldato ma borghese e fu sottoposto a lungo interrogatorio a seguito del quale fu fornito di un muletto ed avviato a Irgalem incontro a ras Destà. Vedremo poi cosa disse in questi interrogatori, per ora si rileva che lo stesso Sergo dichiarò di essere giunto a Neghelli dopo 15 giorni di marcia a dorso di cammello: siamo cioè già al 6 ottobre ed il Sergo affermò in udienza che alla partenza del suo ultimo viaggio da Mogadiscio sapeva della imminente dichiarazione di guerra dell'Italia all'Abissinia.

Sulla strada di Irgalem incontrò ras Destà che scendeva verso il sud alla testa del suo esercito ed a seguito del nuovo interrogatorio subito, ebbe doni e promesse di aiuto. Dopo quattro giorni di riposo ad Irgalem nella casa dello stesso ras Destà fu avviato ad Addis Abeba a mezzo di un aeroplano.

Alla capitale etiopica fu ammesso alla presenza del Negus il quale gli offerse il rimpatrio in Jugoslavia ma il Sergo rifiutò e fu allora assegnato quale meccanico alla unica officina per riparazioni autoveicoli esistente alla capitale, la Ford, gestita dal greco Paléologue. Il giorno appresso – e siamo ormai al 5 novembre – il Sergo fu nuovamente chiamato al ghebi imperiale dove subì un ultimo interrogatorio durato circa tre ore da parte del colonnello belga Ross, consigliere del Negus ed in certo modo Capo di Stato Maggiore dell'esercito etiopico.

Ed è giunto ora il momento di appurare che cosa abbia detto il Sergo nei tre più importanti interrogatori subiti dal Fitaurari Gabriel, da ras Destà e dal Ross. In questa parte descrittiva di fatto occorre limitarsi a quanto lo stesso Sergo ha confessato, nei suoi interrogatori, alle nostre Autorità. Egli riferì di poco sapere perché

giunto da poco in Somalia sul Biancamano: però poteva valutare le forze italiane da 10 a 15000 uomini; di aver visti saldamente presidiati i maggiori centri della Colonia; di aver visto volare a Mogadiscio 4 – 5 aeroplani ma di ignorare se ve ne fossero di più ed infine, quanto al carico trasportato dalla sua autocolonna, che sul suo autocarro trasportava filo spinato per reticolati.

Più preciso ed esplicito fu il Sergo nella sua dichiarazione resa il 21 maggio 1936 all'Avvocato Militare del Tribunale di Guerra di Addis Abeba (e ne vedremo la portata parlando in diritto): “insisto e ripeto che anche ai giornalisti non ho fatto altro che ripetere quel poco che sapevo e cioè quanto a me risultava e che avevo riferito a ras Destà e all'ufficiale belga” (il Ross).

Questo accenno ai giornalisti ricorda che nei primi giorni del suo arrivo alla capitale etiopica il Sergo ebbe risonanza mondiale perché del “caso” si impadronì la stampa antifascista, antitaliana, sanzionista attraverso alla canea dei suoi corrispondenti presso il Negus, per tentare di esaltare la civiltà abissina in confronto di quella italiana, per tentare di denigrare l'Italia attraverso alle notizie vere e non vere, riferite e non riferite dal Sergo. Si è giunti al punto da far comparire sullo schermo cinematografico il Sergo mentre è nella officina Ford circondato dai suoi compagni di lavoro, negri, agitati bandiere dai colori etiopici, in un giornale – film Movietone che ha girato i cinematografi di mezzo mondo!

Sta di fatto che il Sergo per qualche mese lavorò alla Officina Ford godendo di una certa libertà, mantenuto e pagato in relazione ai suoi bisogni. Il Sergo ammise in udienza di aver lavorato a riparazioni e montaggio di motori e macchine solo non dell'esercito abissino, ma tale sua asserzione è smentita dal fatto che dove egli lavorava era l'“unica” officina Ford della capitale e l'esercito abissino era fornito quasi esclusivamente di autoveicoli Ford.

Dopo alcuni mesi, in seguito a diverbio sorto col Paléologue, il Sergo fu trattato con minori riguardi ed egli di ciò disgustato ed irritato fuggì per recarsi a Dire Daua indi a Gibuti. Siamo verso la metà di aprile 1936 quando le notizie dei rovesci etiopici e della irresistibile avanzata italiana già trapelavano anche nella officina Ford. Ma il Sergo fu preso a circa 50 Km. da Addis Abeba e ricondotto a Paléologue che però si rifiutò di riassumerlo a suo servizio. Fu allora condotto nelle prigioni abissine situate nei pressi della stazione ferroviaria dove rimase rinchiuso fino al 2 maggio, giorno della fuga del Negus. In quel giorno incominciò il saccheggio, ed

uno zabegnà di guardia alle carceri ubriacatosi con del cognac rubato, voleva ad ogni costo ucciderlo. Riuscito ad aver salva la vita per l'intervento di altri zabegnà e comprendendo che se non si fosse nascosto sarebbe stato ucciso, il Sergo fuggì dalla prigione attraverso ad una finestra rimasta aperta e si nascose in un vagone ferroviario dove rimase un giorno e mezzo, fino a quando non giunsero i reparti eritrei a presidiare la stazione. La notte uscì, si consegnò ad un corpo di guardia eritreo e la mattina appresso accompagnato al Comando della Divisione "Sabauda".

Dopo due interrogatori subiti dai CC.RR. e dall'Avvocato Militare di Addis Abeba, il Sergo fu inviato a questo Tribunale designato per la celebrazione del procedimento.

Il Sergo è imputato di: 1° Diserzione all'Estero qualificata da asportazione d'arma da fuoco; 2° Tradimento.

IN DIRITTO

Osserva il tribunale: Pregiudizialmente.

Esiste una precedente sentenza di questo Tribunale emessa il 25 ottobre 1935 in contumacia del Sergo e portante la costui condanna ad anni dieci di reclusione militare quale responsabile del reato di diserzione all'estero qualificata da asportazione di arma da fuoco. Poiché il condannato è pervenuto in potere della giustizia prima della prescrizione della pena, l'imputato venne sentito nel merito ed ammesso a fare le sue difese come se non fosse stato contumace. La sentenza contro di lui profferita deve essere considerata quindi come mai avvenuta, a sensi dell'art. 517 C.P.E.

In merito – Circa il reato di diserzione.

L'imputato dà del fatto una versione diversa, e cioè: finite le riparazioni all'autocarro egli si allontanò per andare a prendere dell'acqua per riempire il radiatore. Il fiume era lontano un centinaio di metri ma, dovendo attraversare la fitta boscaglia, ritenne prudente armarsi del moschetto. Percorsi circa 80 metri gli si avvicinarono due somali uno dei quali impugnando una pistola lo costrinse a seguirlo. Il Sergo afferma di non aver potuto usare del moschetto perché lo aveva a tracolla, e di non aver gridato pur sapendo che i suoi compagni lo avrebbero udito e sarebbero accorsi, perché ebbe paura di essere ucciso dal somalo. Seguì il somalo per circa 200 metri a mani alzate, questi lo disarmò, gli fece guardare il fiume e lo consegnò al posto abissino situato alla sinistra del fiume.

Il tribunale non dà credito alcuno a tale versione, che renderebbe imputabile il Sergo del reato di codardia, perché dessa è contra-

stata dalle prove acquisite al processo ed è contraria alla logica ed al senso comune.

Risulta anzitutto che una delle pattuglie inviate alla ricerca del Sergo, ritrovò le tracce di questi in boscaglia e ne seguì le orme fino alla riva destra del Daua Parma: non furono rilevate tracce ed orme di altri che fossero col Sergo. Riferiscono gli informatori l'indomani stesso del fatto che il Sergo era stato costituito prigioniero agli abissini ad Oddo, mentre nessun interesse avevano a non riferire che egli era stato fatto prigioniero se così fosse avvenuto.

Illogiche le circostanze del fatto: se il Sergo aveva paura perché invece di andare alle sponde del Giuba il cui traghetto era in vista, si è diretto verso il Daua attraverso la cui boscaglia? Perché se aveva paura tanto da ritenere necessario armarsi di moschetto mette poi questo a tracolla, in posizione cioè da non potersene servire all'occorrenza? Perché avvista i due somali non cerca di sottrarsi con la fuga, o di difendersi impugnando subito il moschetto, e, sapendo di poter essere udito, perché non grida? E come si può credere che egli abbia percorso 200 metri a mani alzate nella fitta boscaglia somala? E come si può credere che il somalo catturatore fosse armato di pistola, arma sconosciuta ai somali, e che detta pistola abbia tenuto spianata contro di lui per 200 metri, e non abbia sentito l'istinto innato di tenerlo stretto a sé per evitare una improvvisa fuga tanto facile in boscaglia e di notte? E come pensare che un somalo e indigeno qualunque, sia rimasto in tanta umiltà da sparire dopo la consegna fatta del prigioniero, in contrasto a tutto quanto è religione, virtù, orgoglio, esaltazione guerriera di tutte le tribù africane? Ma tutto ciò è contrario al buon senso più elementare: e più ancora: come avrebbe potuto il primo posto abissino che lo ebbe in possesso, asserire che il Sergo era un disertore e come tale avviarlo all'interno, se gli fosse stato consegnato prigioniero dal suo catturatore? In base a tutti questi elementi positivi di accertamenti di fatto, e negativi perché contrastanti con la realtà finanche con la possibilità di fatto, il tribunale respinge la versione della cattura dal Sergo data ed afferma che egli ha disertato, volutamente, deliberatamente, scientemente e coscientemente della azione che commetteva per sottrarsi ai suoi obblighi del servizio militare.

Circa il reato di tradimento:

si vide in fatto che il Sergo subì tre interrogatori. Il primo verso il 5 ottobre, l'altro verso la terza decade dello stesso mese, il terzo al 5 novembre 1935: rispettivamente a Neghelli dal Fitaurari

Gabriel, sulla strada di Irgalem da ras Destà, ad Addis Abeba dal Ross. Si vide ancora che cosa confessò il Sergo di aver riferito "...quel poco che sapevo e cioè quanto a me risultava...".

Può il Tribunale credere che quanto risultava al Sergo si compendiasse nella notizia dei 10-15000 uomini, e dei 4-5 aeroplani? No.

Il Sergo per due mesi ebbe modo di viaggiare tutta la Somalia su tutti i fronti delle prime linee fino al centro-base di Mogadiscio. Egli sia pure a grandi linee sapeva la dislocazione delle nostre truppe bianche e di colore, sapeva quali opere di difesa e offesa si apprestavano ed erano già pronte, sapeva quali e dove erano i nostri depositi viveri e munizioni, sapeva la esistenza dei nostri carri armati, le loro virtù ed i loro difetti, sapeva le nostre forze aeree, era in grado di dare al nemico una tale massa di informazioni recentissime e preziosissime per il nemico che era appena entrato in campagna e che lo guidarono certamente all'inizio delle operazioni. Ciò tanto vero che ancor oggi le nostre valorose truppe sul fronte di Dolo hanno incontrato una resistenza eccezionale.

Questo ha riferito certamente il Sergo perché questo era non quasi poco, ma quel molto, quel troppo che era a sua conoscenza. Che le notizie fossero di importanza eccezionale per il nemico è provato dalla celerità eccezionalissima colla quale fu fatto risalire fino al Capo dell'esercito nemico, dell'onore concessogli di essere ricevuto personalmente da ras Destà e dal Negus, dalla offerta di rimpatrio, dal trattamento di eccezione che egli ebbe, finchè lo schifo del traditore non soverchiò anche presso il nemico l'utilità delle notizie avute. Ed il Sergo sapeva di dare tali notizie al nemico col quale le ostilità di fatto già erano cominciate, e quelle di diritto egli sapeva imminenti o forse già conosceva sin dal suo colloquio con ras Destà, e certo apprese ad Addis Abeba. La difesa del Sergo con alata e commovente perorazione ha affacciato il dubbio che la vigliaccheria del Sergo rinnegatore della Patria, traditore verso i fratelli in armi, sia stata tale da far dubitare della pienezza delle facoltà mentali del Sergo. Il tribunale attraverso a tutta la azione precisa, coordinata, cosciente del Sergo nulla trova che possa dare addentellate alla richiesta della difesa, ed afferma la piena responsabilità del Sergo in ordine del reato di tradimento.

Quanto alla pena, l'art. 72 richiamando l'art. 71 punisce con la pena di morte previa degradazione il traditore, per l'art. 8 la morte deve essere data mediante fucilazione nella schiena. Tale pena

esime il Tribunale dal considerare la pena irroganda per la diserzione.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli art. 517, 138, 142, 152, 72 n° 2, 71, 7, 8, 30 C.P.E.

Considerata come non avvenuta la sentenza contumaciale 25 ottobre 1935 pronunciata da questo tribunale a carico di Sergo Clemente.

Dichiara lo stesso Sergo Clemente responsabile dei reati ascritti di diserzione all'estero qualificata da asportazione d'arma da fuoco, e di tradimento e come tale lo condanna alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione, e conseguenze di Legge.

MARTINELLI Leonida [...] capostazione di Mogadiscio

Imputato

di percosse contro militare (art. 263-547 C.P.E.S.) [...].

IN FATTO E DIRITTO

Il mattino del 5 maggio 1936 il capo stazione Martinelli Leonida aveva come al solito predisposto il servizio per regolare l'afflusso, specie degli indigeni, alla biglietteria servendosi di parte del proprio personale, allorquando, non curante della fila che già si era formata e sorpassando tutti, si presentava allo sportello lo zaptiè Iusuf Omar che avrebbe dovuto prestare servizio sul treno in partenza da Mogadiscio al Villaggio Duca degli Abruzzi. L'impiegato alla ferrovia Fabbro Pietro che si trovava a passare fece osservare allo zaptiè che per essere egli di servizio al treno non avrebbe potuto fare biglietti per i passeggeri, ma il Martinelli che già aveva aperto lo sportello gli disse di lasciare pure passare lo zaptiè, e questi, messa una carta da dieci lire chiese un biglietto per il villaggio. Il Martinelli mise sulla mensola – avanti allo zaptiè il biglietto richiesto ed il resto delle lire dieci pari a lire 1,50, essendo il prezzo della corsa fissato in lire 8,50, senonchè, non ritirando lo Iusuf né l'uno né l'altro, il Martinelli che conosce il somalo per essere vissuto in colonia – oggi terra italiana per valore di capi e di gregari – per oltre otto anni – gli chiese in questa lingua cosa altro volesse e lo zaptiè spiegò allora che voleva non un biglietto per il Villaggio, sibbene per Buslei, ed il Martinelli pur essendo vietato dai regolamenti l'annullamento dei biglietti, pensando che tra tanti

viaggiatori qualcuno avrebbe certamente richiesto quel biglietto, staccò il biglietto richiesto, ritirò dalla mensola il resto che vi aveva depositato e non avendo da dare le lire 6,50 sulle 10 – che il biglietto costa lire 3,60 disse allo Iusuf di dargli il denaro contante – come del resto sarebbe prescritto dal regolamento. Dopo qualche tentennamento lo Iusuf tirò fuori una dopo l'altra tre pezzi da una lira: il Martinelli lo invitò allora a dare gli altri sessanta centesimi e a non fargli più oltre perdere tempo ma lo zaptiè pronunciò la frase “Martà uos” che significa “chiava tua madre”. A tale volgare insulto il Martinelli chiuse lo sportello attraversava l'ufficio ed usufruendo della porta si recava presso lo Iusuf e violentemente lo apostrofava per sapere a chi tale frase egli avesse rivolto dopo qualche esitazione rispondeva lo Iusuf “Medina” e cioè “donna” cercando in tal modo di far credere che egli avesse parlato ad una donna qualsiasi. Poiché il Martinelli aveva perfettamente capito che l'insulto era a lui diretto, ordinò a Fabbro di telefonare al Comando della Stazione RR.CC. e lo zaptiè a sua volta si allontanava correndo per riportare quanto successo ai superiori. Veniva così redatto un verbale a carico del Martinelli, col quale raccogliendosi la versione data evidentemente dallo zaptiè, si dichiarava che il Martinelli uscito dallo ufficio eccitatissimo, senza alcuna ragione poiché evidentemente lo zaptiè non fece accenno alla frase da lui lanciata aveva colpito lo zaptiè con un pugno al petto.

Veniva per tale fatto – commesso in tempo di guerra, rinviato il Martinelli al giudizio di questo Tribunale.

Il Martinelli ricostruisce i fatti come sopra riportati affermando di avere nettamente percepito la frase dallo Iusuf lanciata al suo indirizzo – frase della quale egli conosce la gravità. Esclude in modo assoluto di averla comunque provocata citando a sua discolpa il fatto che egli permise al Fabbro di farlo passare avanti a tutti per acquistare il biglietto malgrado che ciò fosse vietato e che annullò il primo biglietto staccato per il Villaggio benchè anche ciò egli per regolamento non potesse fare.

Nega di avere dato il pugno: afferma che non appena sentì la nota frase chiuse lo sportello e si recò accanto allo zaptiè per domandargli a chi la frase avesse rivolta, e che solo dopo parecchi minuti lo zaptiè pronunciò la parola “Medina”. Ammette che in quel momento egli fosse turbato, ma esclude di avere anche in questo secondo tempo percosso lo zaptiè. Soggiunge infine che avuta dallo zaptiè la risposta alla domanda fatta – poiché essa era evidentemen-

te una scusa – dette incarico al sig. Fabbro di telefonare alla Caserma degli zaptiè.

Lo zaptiè Iusuf Omar afferma che si presentò allo sportello e chiese un biglietto per Buslei consegnando lire dieci ricevendo invece un biglietto per il Villaggio Duca degli Abruzzi. Nega di avere avuto successivamente un altro biglietto e che il Martinelli gli abbia richiesto lire 3,60 delle quali egli avrebbe dato solo lire 3: soggiunge che ad un tratto il Martinelli che era irritato, parlando in italiano – lingua che egli non conosce – attraverso lo sportello gli sferrò un pugno colpendolo sotto la spalla e che subito dopo uscì dall'ufficio, portandosi accanto a lui e seguitando a parlare una lingua per lui incomprensibile.

Afferma di non sapere che fosse vietato ai militari di scorta al treno di fare biglietti per i borghesi.

L'impiegato alle ferrovie Bosa Alberto dichiara che trovandosi a passare avanti alla biglietteria sentì lo zaptiè Iusuf chiedere un biglietto per il Villaggio: avutolo disse di volerlo per Buslei e poiché il capo stazione gli richiese lire 3,60 lo Iusuf tirò fuori successivamente e presentò solo tre pezzi da una lira. Lo Iusuf allora pronunciò una parola in Somalo che egli non comprese ed il Martinelli, chiuso lo sportello si recò presso lo Iusuf per domandargli a chi avesse lanciata la ingiuria, al che lo Iusuf rispose "Medina".

Esclude che il Martinelli o dallo sportello o dopo – quando si trovò vicino allo zaptiè, abbia a questo dato un pugno. Analoga dichiarazione rendono i testi Fabbro – Boccale e Mohamed Hassan, tutti impiegati alle ferrovie: il teste Mohamed precisa di avere ben compresa la frase detta dallo Iusuf e similmente depongono i testi C.N. Verbacci Antonio e Omar Ali estranei al personale delle ferrovie.

Osserva il Tribunale che lo zaptiè Iusuf ha dato due versioni del fatto: la prima ai suoi superiori consacrata nella denuncia, dalla quale risulta che il Martinelli uscito dal suo ufficio lo colpì con un pugno – la seconda, resa in periodo istruttorio e confermata al pubblico dibattimento, dalla quale si evince, in modo inequivocabile che egli il pugno avrebbe ricevuto dal Martinelli attraverso lo sportello adibito alla vendita dei biglietti: osserva ancora che lo zaptiè ha taciuto ai suoi superiori di avere lanciato allo indirizzo del Martinelli l'atroce insulto. Il Martinelli e ben sei testimoni hanno affermato che lo Iusuf pronunciò la frase – inspiegabile data la cortesia dimostrata dal Martinelli stesso verso lo zaptiè permettendo

che questi, benché fosse vietato acquistare un biglietto per un borghese, e cambiando a questi un biglietto rilasciato pel Villaggio, con altro per Buslei. Vero è che dei sei testimoni ben quattro appartengono alla ferrovia, ma non è men vero che gli altri due ad essa sono estranei – ed uno di essi, il Verbacci, è camicia nera. Ma anche a voler prescindere da tali risultanze testimoniali, per un momento, non appare ammissibile che il Martinelli dopo aver cambiato il primo biglietto – senza una ragione – di punto in bianco, si sia alterato e sia uscito dall'ufficio per andare a parlare con lo Iusuf, anziché restare allo sportello come aveva fatto per lo innanzi. È dunque da ritenersi, malgrado la denegazione dello zaptiè che questi al Martinelli che non aveva spiccioli per dare il resto e lo richiedeva di versargli i restanti 60 centesimi, abbia detta la frase “Marta Uos” né in ciò può sorgere dubbio di sorta essendo state le parole chiaramente percepite, oltre che dal Martinelli che conosce il Somalo, dai due indigeni Mohamed Assan e Omar Ali nonché dagli altri testi. E la riprova che esse furono pronunziate la si ha nel fatto che all'udire il bestiale insulto, subito il Martinelli uscì dal suo ufficio ed alla presenza degli indigeni presenti ed in attesa di acquistare il biglietto per partire per i vari paesi della linea Mogadiscio – Villaggio Duca degli Abruzzi, in italiano ed in Somalo chiese allo zaptiè a chi egli avesse voluto alludere – ricevendone una risposta evasiva “Medina” ad “una donna”. Fu dato il pugno dal Martinelli o comunque percosse o maltrattato lo zaptiè?

Premesso che il Tribunale non può prestare fede alla dichiarazione dello Iusuf perché egli del fatto, come sopra si è detto, ha dato due versioni differenti ed in contrasto tra loro, va esaminato quanto i testi presenti al fatto hanno dichiarato sotto il vincolo del prestato giuramento – senza naturalmente tener conto dell'interrogatorio dell'accusato perché interessato.

Tutti i testi hanno escluso che il Martinelli abbia dato un pugno allo zaptiè attraverso allo sportello – come afferma oggi lo zaptiè hanno escluso del pari che lo abbia dato quando egli uscì dall'ufficio per chiedere allo zaptiè a chi la volgare frase egli avesse indirizzato – come è detto nella denuncia e tale risposta è logica in quanto non si capirebbe per quale motivo – dopo che il Martinelli sferrò il pugno stando nel suo ufficio – sia uscito fuori da esso.

Che dato tali risultanze processuali deve dichiararsi non luogo a procedere a carico del Martinelli Leonida per non aver egli commesso il fatto ascrittogli.

P.Q.M.

Visto l'art. 485 C.P.Es. dichiara non luogo a procedere a carico di Martinelli Leonida di Clemente per non avere egli commesso il fatto ascrittogli.

SFORZA LIVIO [...] contadino, celibe, già condannato dal magistrato ordinario, soldato della 1^a Compagnia del 34° Btg.Z.A., alfabetista

IMPUTATO

di tentato ratto e tentato omicidio, [...] (art. 33-254-272-C.P.E. bando 11481 del 3-10-1935 ed ordinanza di pari data di S.E. il Comandante Sup. A.O. ordinanza 21-6-1936 di S.E. il Viceré d'Etiopia) [...].

Il Tribunale rileva e considera in

FATTO

Verso le ore 13 del 6 novembre in Gola il genere Sforza Livio della 1^a Compagnia del 34° Btg. Z.A., recatosi in un tucul indigeno, prese per mano la ragazza dodicenne Mumina Omar e la condusse fuori per scopi di libidine. Uscito fuori tenendo per mano la ragazza, sopraggiunse Hamed Urrò, parente della stessa, il quale invitò lo Sforza a rilasciarla. Il genere lasciò la ragazza e sparò un colpo di moschetto contro l'Hamed Urrò ferendolo alla spalla: indi si avvicinò e, mentre il ferito era a terra, lo percosse anche alla testa col calcio del moschetto, producendogli due contusioni: questa la versione dei fatti data dal ferito, le cui lesioni guarirono in dieci giorni.

Lo Sforza invece sostiene che andava in cerca di donne e che dal di fuori del tucul, guardando dal finestrino nell'interno, vide e chiamò una donna senza distinguerne l'età. La ragazza uscì dal tucul e spaventata corse incontro allo zio che sopraggiungeva in quel momento insieme ad altri indigeni. Vistosi solo, e notato l'atteggiamento aggressivo degli indigeni, che già si chiamavano fra di loro, e specialmente dell'Hamed Ibrahim Urrò che stava per lanciargli un sasso, impaurito, gli sparò contro un colpo di fucile per difendersi.

Cercò di sparare ancora, ma la seconda cartuccia non prese fuoco: allora, visto a terra l'Hamed, sempre in preda alla paura, lo percosse col calcio del fucile, ritornandosene poi al reparto. La ragazza racconta il fatto come narrato dallo zio Hamed Ibrahim Urrò.

Al pubblico dibattimento l'imputato e l'Hamed confermano ciascuno la propria versione dei fatti.

I testi Abdullai Hamed ed Hamed Mohamed presenti al fatto depongono confermando la versione data dal ferito.

Il Pubblico Ministero conclude perché sia affermata la responsabilità dell'imputato per tentato ratto e tentato omicidio per eccesso di difesa e richiede la pena di anni tre ed un mese di reclusione militare.

La difesa conclude per l'assoluzione del tentato ratto per insufficienza di prove e dal tentato omicidio per legittima difesa: in subordinata lo condanna per ferite volontarie. Dal rapporto del Capitano Sig. Vernoni, con funzioni di residente di Gola, risulta che lo Sforza, da lui interrogato subito dopo il fatto, era visibilmente in preda a forte spavento e barcollante. I precedenti disciplinari dell'imputato sono ottimi.

MOTIVI

Dall'esame delle carte processuali e dalle risultanze del pubblico dibattimento, il Tribunale si è formato il sicuro convincimento che l'imputato è responsabile del tentato ratto. Per quanto riguarda la di lui responsabilità pel tentato omicidio, ritiene egli colpevole del reato commesso però per eccesso di difesa. Che il tentativo di ratto vi sia stato è pienamente provato dalle deposizioni concordi dei testi e dalla debole negativa dell'imputato stesso. Potrebbe dirsi che sia mancata la violenza nel tentativo di ratto, ma per tale reato ai danni di persona minore degli anni quattordici l'imputabilità prescinde dalla violenza, prendendo in considerazione la immaturità psichica e fisica del soggetto passivo incapace di potere opporre resistenza (art. 524 C.P.). Lo Sforza, sorpreso nell'atto di condurre via la ragazza e pertanto in preda a viva agitazione ed orgasmo, prevede la reazione degli indigeni, accorsi in numero di tre o quattro, come conseguenza del suo atto insano, e, temendo per la sua incolumità, sparò contro l'Hamed Ibrahim a lui più vicino. Non valutò, nell'agitazione in cui si trovava, che a sparare contro un inerme, eccedendo così i limiti della difesa impostagli dalla necessità. Per rispondere al difensore non è poi il caso di parlare di tentato omicidio per legittima difesa se si considera che lo Sforza si trovava di fronte ad un inerme, che in ogni caso poteva essere tenuto a distanza impugnandogli semplicemente contro il fucile.

Il modo stesso come si svolsero i fatti e l'arma adoperata escludono che l'imputato debba rispondere di ferite volontarie, perché

chi spara un colpo di fucile mirando al petto dell'avversario e seguita a sparare, pur non prendendo fuoco la successiva cartuccia, sull'avversario già a terra ferito dal primo colpo, non ha la semplice intenzione di ferire ma quella di uccidere.

Il Tribunale pertanto, accedendo alle conclusioni del P.M., con sicura coscienza ritiene l'imputato responsabile di tentato ratto e di tentato omicidio commesso per eccesso di difesa. Tuttavia decide di accordare il beneficio delle circostanze attenuanti generiche. Considerando che l'art. 272 C.P.Es. pel reato di ratto in danno di persona minore degli anni quattordici prevede la pena della reclusione ordinaria non minore di anni sette. Considerando che pel tentativo l'art. 33 C.P.Es. stabilisce la diminuzione di due o tre gradi nella pena. Considerato che pel concorso di reati l'art. 43 C.P.E. stabilisce che la pena deve essere proporzionalmente aumentata. Considerato che pel concorso delle circostanze attenuanti generiche la pena va ancora diminuita di un grado in base all'art. 58 stesso Codice. Considerato che per l'art. 21, qualora si abbia a discendere oltre il minimo della reclusione ordinaria si passa alla reclusione militare. Il Tribunale ritiene giusto ed equo condannare l'imputato alla pena di anni due e mesi uno di reclusione militare cui consegue la rifusione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti ed applicati gli art. 21-27-33-43-257-272 C.P.E. bando 11481 del 3-10-1935 ed ord. di pari data 11482 di S.E. il Comandante Sup A.O. e Ord. 21-6-1936 di S.E. il Viceré d'Etiopia.

DICHIARA

SFORZA LIVIO responsabile dei reati di tentato omicidio e tentato ratto commesso per eccesso nella propria difesa ed in concorso di circostanze attenuanti generiche, e, così restando modificata la rubrica, lo condanna alla pena della reclusione militare per la durata di anni due e mesi uno. Lo condanna altresì alla rifusione delle spese processuali e a ogni altra conseguenza di legge.

VERDEGGIANTI Natalino [...] ragioniere, alfabetista, censurato, sottotenente di complemento del 10° Reggimento Granatieri di Savoia.

Detenuto dal 14 marzo 1937 XV°

A c c u s a t o

del reato di rapina aggravata e continuata art. 628 capv. C.P. [...].

In fatto ed in diritto

Il sottotenente VERDEGGIANTE Natalino, veniva denunciato su processo verbale in senso informativo dai CC.RR., Stazione Aeroporto, al comando del proprio corpo, 10° Reggimento Granatieri di Savoia, il 3 marzo 1937 XV° a questo Tribunale di Guerra. In essa denuncia si addebita al sottotenente VERDEGGIANTE di avere senza ordini dei propri comandi e senza avvertimento agli stessi:

a)- asportato del materiale vario (mobili e suppellettili) da tukul di indigeni, vicini al proprio fortino, oltre a bestiame, senza darne avviso al proprio comando, in danno degli indigeni UOLDEGORGHIS e TACHI Uoldeghebriel, convertendolo almeno in parte in proprio profitto. Fatti avvenuti il giorno 20 – 21 – 22 febbraio 1937.

b)- asportato di persona altresì a TACHI Uoldeghebriel n°57 talleri M.T. e un orologio d'argento con catena di nichelio fatto avvenuto nei predetti 20 – 21 – 22 febbraio.

c)- di aver asportato una mula all'indigena DESSETÀ Ghebrehamilah nel giorno 19 febbraio detenendolo [*sic*] per proprio uso personale.

Il tolto fu restituito nella totalità ai legittimi proprietari, tranne l'orologio e catena, i 57 talleri e n° 2 vitelli.

Il Regio Sostituto Avvocato Militare procedeva con mandato di cattura rinviando a giudizio il sottotenente VERDEGGIANTE per ivi rispondere del reato di rapina continuata ed aggravata in ordine ai fatti superiormente dedotti.

Il sottotenente VERDEGGIANTE, come ebbe già ad ammettere e in presenza dei CC.RR. e nell'istruttoria condotta dal proprio corpo infine in istruttoria penale, anche ora afferma di aver compiuti gli atti di cui è chiamato in questa sede. Solo egli fa presente che gli fu dato ordine dal proprio comandante di compagnia di bruciare i tukul intorno al fortino, di uccidere comunque gli indigeni più o meno sospetti e di requisire quei materiali od altro che rinvenisse in questi atti “di reazione” a seguito dell'attentato a S.E. il Vice Re.

Fu appunto a seguito di tali ordini (verbali) che esso VERDEGGIANTE, distrusse quasi tutti i tukul nelle immediate vicinanze del fortino numero 25 ed uccise nella notte dal 20 al 21 o nel giorno 21

n° 26 indigeni, togliendo dalle case degli stessi i mobili e suppellettili che trasportò al fortino n° 25 ad evitarne la distruzione.

Il bestiame fu pure raccolto, ad evitare l'allontanamento o la dispersione.

Dell'impossessamento di questo materiale diede notizia nei rapporti giornalieri delle novità al proprio Comandante di compagnia che mandò a ritirare parte di esso (macchine da cucire, pezze di tela, cassa di biancheria, due sacchi di caffè etc.), mentre per il rimanente, compreso il bestiame, ebbe ordine di attendere ulteriori disposizioni, le quali, pur sollecitate più volte, mai furono date.

In merito al personale impossessamento di parte del bestiame, non restituito al legittimo proprietario, UOLDEGORGHIS, afferma di aver dovuto vendere n° 3 vacche ad un macellaio italiano per trenta talleri M.T. per impossibilità di dar loro sostentamento e la somma tenuta a disposizione, fu consegnata ai CC.RR., due vitelli furono regalati al comando dell'11ª compagnia e furono... sembra consumati! Un vitello fuggì raggiungendo la propria genitrice!

Nega il VERDEGGIANTE di aver messo le mani addosso al TACHI e di essersi impossessato di n° 57 talleri M.T., un orologio d'argento con catena di nichel e di finimenti in argento per mulo.

Nega di essersi impossessato di carte e portafogli appartenenti all'indigeno UOLDECERCOS.

Ammette di aver trattenuto per proprio uso la mula dell'indigena DESSETA', ma di averla restituita a richiesta.

Tutti i fatti accaddero dal 19 al 23 febbraio 1937 XV e avvennero "per reazione" e giusta l'interpretazione data dal VERDEGGIANTE agli ordini ricevuti.

Il teste Colonnello MULLER conferma le deduzioni prese a seguito della inchiesta fatta da lui eseguire deplorando che elementi come il VERDEGGIANTE, facciano parte della Divisione Granatieri di Savoia, Guardia dell'Impero. Dipinge come elemento poco desiderabile il VERDEGGIANTE che egli aveva punito già in precedenza per mancanze disciplinari e che è di carattere impulsivo. Afferma che come comandante di corpo diede ordini, a seguito dello stato di allarmi, di intensificare la vigilanza ed eseguire quelle perquisizioni personali e disciplinari atte a scoprire e sequestrare armi e munizioni e null'altro. Deplora che durante lo stato d'allarmi il VERDEGGIANTE abbia introdotto o fatto introdurre nel fortino n° 25, due donne indigene, di cui, una giacque tutta la notte con lo stesso VERDEGGIANTE e l'altra servì alla truppa di servizio al fortino.

A domanda afferma di non aver mai saputo dal comando di battaglione del VERDEGGIANTE dato che si fossero sequestrati o asportati materiali, mobili, suppellettili e bestiame o altro dai fortini da esso dipendenti il 1° capitano BEVILACQUA Ugo, comandante la 3^a compagnia e diretto superiore del VERDEGGIANTE, dapprima, afferma, come teste e sotto il vincolo del giuramento, di aver dato al sottotenente VERDEGGIANTE ordine di scrupolosa sorveglianza e di fare fuoco sugli indigeni armati come pure di sequestrare armi e munizioni e bruciare tukul che avrebbero potuto comunque limitare il campo visivo e di fuoco del fortino, quindi, pressato dalle domande, ammette di aver anche ordinato o quanto meno autorizzato il VERDEGGIANTE a impossessarsi e sequestrare oggetti, mobili, materiali e bestiame che avesse rinvenuto nell'opera di distruzione dei tukul.

Afferma pure nella predetta sua veste di non aver mai avuto comunicazione dal VERDEGGIANTE dei mobili, bestiame ed altro da esso asportato, all'infuori delle macchine da cucire, e cassa di biancheria: oggetti tutti che egli rimise al comando del suo battaglione (3°).

Pressato nuovamente da domande, ammette poi di aver avuto notizia anche del bestiame e degli altri oggetti, affermando però che il VERDEGGIANTE non ostante sua richiesta di versamento o consegna al comando di compagnia, non consegnò. Ammette anche di aver cancellato dal rapportino giornaliero del 21 febbraio 1937, in lapis, del VERDEGGIANTE al comando di compagnia nella indicazione resagli del materiale sequestrato la parola "BESTIAME". Fece ciò quando gli fu richiesto il rapportino dal comando di battaglione, per analoga domanda di presentazione, giustificandosi di aver fatto un tanto perché ricordava che quella novità non era stata trasmessa al comando di battaglione nelle novità da lui date lo stesso giorno 21 febbraio.

A domanda perché non diede ordine scritto al VERDEGGIANTE per la consegna di tutto il sequestrato al comando di compagnia non risponde con precisione, e tenta negare di aver risposto alle pressioni del VERDEGGIANTE di "ATTENDERE ORDINI SUPERIORI". A domanda se conoscesse la esistenza di altro materiale oltre quello versato dal VERDEGGIANTE, risponde di sì, ma che il sottotenente, pur da lui invitato al versamento non volle effettuarlo.

A domanda, ammette anche egli di aver egli stesso personalmente provveduto a incendi e asporto di bestiame e materiale vario

per salvarlo dagli incendi, facendone versamento al comando di battaglione.

Il Tenente Colonnello ANDREINI Enrico afferma di non aver mai avuto comunicazione dal comando della 9^a Compagnia del materiale sequestrato: bestiame, mobili etc., dal VERDEGGIANTE tranne delle macchine da cucire, pezze di tela inviategli dal capitano BEVILACQUA, s'interessò della cosa, dopo l'intervento dei CC.RR. e fece versare il tutto per le restituzioni a chi di ragione.

Interpellato sugli ordini da lui dati nel momento speciale e per lo stato di allarmi, precisa che essi consistettero nello stabilire una più stretta sorveglianza, nelle perquisizioni atte a scovare e sequestrare armi e munizioni, e nel passare per le armi gli indigeni armati o comunque sospetti e per numero e per atteggiamento.

Il Maresciallo MICANTI Federico conferma il suo verbale 27 febbraio. Afferma che il sottotenente VERDEGGIANTE ammise subito quanto contestatogli come da lui operato dicendo che il materiale, mobilio, oggetti vari e bestiame che trovansi presso di lui era stato comunicato al suo comando di battaglione da cui attendeva ordini per disporne.

Lo stesso sottotenente negò di aver asportato al TACHI l'orologio d'argento con catena i 57 talleri M.T., e i finimenti di argento per mulo, che non vennero rinvenuti.

Il brigadiere MURATORI Leopoldo, inviato dal predetto maresciallo afferma di essersi recato dal sottotenente VERDEGGIANTE per accertare l'asporto dei talleri, orologio ed altri oggetti al TACHI, e che non ostante l'indigeno insistesse a indicare il sottotenente, come quello che personalmente gli aveva tolto di dosso l'orologio ed asportato i talleri questi negava ogni addebito in proposito. Afferma che a lui furono consegnati trenta talleri M.T. dal sottotenente come ricavati dalla vendita di tre vacche fatta dal sottotenente VERDEGGIANTE ad un macellaio italiano perché impossibilitato a nutrire detto bestiame.

Il sottotenente ANTINUCCI Dominio, aiutante maggiore del 3^o battaglione afferma che all'infuori delle macchine da cucire nessuna altra segnalazione di sequestro di materiale, mobili, oggetti e bestiame fece il comandante della 9^a compagnia al comando di Battaglione. Afferma che il 1^o capitano BEVILACQUA inviò al comando di battaglione un vitello ed una pezza di tela da lui sequestrati.

Il Granatiere PAMPILONIA Gaetano, afferma di essere stato

col sottotenente VERDEGGIANTE quando fu perquisita la casa del TACHI.

Nega in modo reciso che il sottotenente abbia perquisito personalmente l'indigeno o comunque si sia impossessato di alcunché. I mobili asportati furono quelli rivenuti dai CC.RR.. Altro non venne preso. Il sottotenente VERDEGGIANTE disse sempre che tali mobili, materiali e bestiame dovevano portarsi al fortino per salvarli dagli incendi e che erano di disposizione del comando di battaglione. Esso teste fu presente alla vendita delle tre vacche ad un italiano e alla riscossione dei trenta talleri e sentì il sottotenente dire che tale somma andava versata al comando di battaglione.

Il granatiere SUTERA Giacomo conferma in analogia di quanto deposto dal PAMPILONIA. Così il teste PARISI Nicola che non sa di scienza propria della vendita delle tre vacche.

Il cap.maggiore FRANCIAMORE Giuseppe afferma che il giorno 22 febbraio si recò al comando di compagnia per riscuotere la decade e riferì, d'ordine del sottotenente al capitano BEVILACQUA che il VERDEGGIANTE era sempre in attesa di ordini e disposizioni circa il materiale, mobili oggetti e bestiame sequestrati e che il capitano gli rispose che non aveva ancora ricevuto ordini dai superiori. Gli consta che il sottotenente richiese altre volte tali disposizioni.

Osserva anzitutto il Collegio come nella specie occorra premettere un quadro generale della situazione di fatto venutasi a creare coll'attentato del giorno 19 febbraio, mattina, in persona di S.E. il Vice Re e delle alte personalità del Governo dell'Impero. A seguito dell'atto esarando [*sic*] ad opera di indigeni, almeno materiale, fu proclamato lo stato di allarmi che ebbe inizio alle ore 15 dello stesso 19 febbraio.

Le notizie imprecise, contraddittorie, amplificate dal passare di bocca in bocca crearono nella città un'atmosfera di elettricità di reazione matricica [*sic*] di minacciosa attitudine verso l'elemento indigeno che sapevasi autore materiale dell'efferato delitto.

Questo ultimo atteggiamento assunto in specie dalla massa.

Di qui una reazione generale, ritenuta legittima, che doveva limitarsi agli elementi estranei alle Forze Armate non essendo lecito ai militari prendere iniziative del genere.

Ed è pertanto riprovevole che il 1° Capitano BEVILACQUA Ugo comandante di un settore e di vari fortini, adibiti alla difesa della città, abbia potuto dare al sottotenente VERDEGGIANTE ordini non conformi alle direttive dei superiori comandi ed abbia tol-

lerato e quasi incoraggiato allo asporto del bestiame, materiale vario e suppellettili.

Del resto quali altre direttive o quali insegnamenti ed ordini avrebbe potuto avere il sottotenente VERDEGGIANTE dal suo comandante di compagnia, (che afferma in rapporto informativo essere il Verdeggiante di carattere impulsivo e mediocre comandante di plotone), se esso capitano BEVILACQUA, pur essendone a conoscenza non notifica quanto il VERDEGGIANTE ha asportato agli indigeni ed anzi nega in istruttoria al suo corpo di aver mai avuto notizia di quel materiale e del bestiame, per giungere sino alla materiale cancellazione di una precisa indicazione del bestiame sequestrato dal fortino n°25 nel rapportino delle novità del 21 febbraio trasmessogli dal proprio dipendente ufficiale? E tal atto riprovovente commette alla vigilia del dibattimento e quando è a piena conoscenza degli appunti che al VERDEGGIANTE si muovono!!! Questo è in sintesi e in concreto il quadro generale e specifico dal quale occorre partire nell'esaminare la posizione penale dell'imputato sottotenente VERDEGGIANTE.

Ad esso si fa imputazione di rapina continuata ed aggravata. Occorre subito affermare come nella specie, e in tutti i casi singoli sottoposti all'esame del Collegio, non si verificano gli estremi di tale reato. La rapina è caratterizzata dalla violenza e dalla minaccia: ebbene è accertato in causa che mai fu usata violenza o minaccia nei confronti degli spogliati ed essi stessi lo escludono. Se reato vi fu, esso fu reato di furto continuato, non pure aggravato in quanto l'imputazione è singola ed individuale in quanto l'essere autore armato dipendeva da necessità immanenti del suo servizio ed allo stato di allarmi, ma non può in alcun modo considerarsi come mezzo e in funzione dell'azione delittuosa di cui è chiamato a rispondere il giudicabile.

Ma opina il Collegio, che nella specie non ricorrono neppure gli estremi del furto. Manca nella specie l'elemento intenzionale. Il VERDEGGIANTE prende o fa prendere bestiame, materiale, oggetti vari, macchine non con lo specifico intento di impossessarsene, ma con l'idea o di sottrarre tali mobili e semoventi alla azione del fuoco o di eseguire un ordine superiore o infine di agire per legittima se non morale, "reazione". Manca pure l'elemento del lucro, ovvero del profitto proprio o di altri.

Infatti è provato che egli quanto asporta, detiene nell'intento precipuo di versarlo di poi ai suoi superiori comandi, e di compa-

gnia e di battaglione. E notifica l'asporto nella quantità e qualità, se non specifica, generica al proprio comandante di compagnia. E richiede ordini circa l'impiego di tali mobili e semoventi: impiego che egli si afferma dal suo superiore diretto non ancora deciso e che egli sollecita.

Si obietterà che il suo contegno non è sempre del tutto lineare e preciso alle interpellanze dei CC.RR., che egli tergiversava nel suo consegnare, che egli cade in qualche contraddizione circa l'impiego degli oggetti asportati, ma è convinzione del Collegio che tutto questo dipenda dalla coscienza del proprio agire non morale indegno di ufficiale, senza però che ciò possa costituire la prova legale, la prova squisita dell'esistenza materiale del reato, e quella della coscienza e scienza di averlo commesso per parte dell'agente.

Si prospetta l'ipotesi del furto specie nell'asporto personale da parte dell'imputato di 57 talleri e un orologio in danno dell'indigeno TACHI Uoldeghebriel. L'indigeno avrebbe indicato ripetutamente il Tenente come l'autore materiale del fatto. Esso non è stato potuto escutere all'udienza, perché allontanatosi dalla città. Osserva il Collegio che vi sono due precisi testi, due soldati, che affermano che furono presenti alla visita al tukul del TACHI e all'asporto dei mobili ed essi giurano che il VERDEGGIANTE non ha perquisito l'indigeno e non ha asportato talleri di sorta. Del resto il sottotenente VERDEGGIANTE ha sempre con prontezza e franchezza ammesso gli asporti e le quantità asportate, perché avrebbe mentito proprio per quello... [*sic*] piccola parte di bottino.

Ne si può presumere che i testi siano compiacenti quando dal rapporto informativo apprendiamo che l'odierno imputato non era benvoluto dai soldati per la sua disciplina e la sua non precisa ed ostica azione di comando, ed i testi stessi non hanno lasciato luogo a legittima suspicione.

Si prospetta pure l'ipotesi del furto d'uso nell'asporto di una mula alla indigena DESSETÀ operato dal VERDEGGIANTE allo scopo di servirsene per uso personale. E si argomenta tanto che qui evidentemente non sussistono neppure le ragioni di voler sottrarre al fuoco ed alla distruzione oggetti e semoventi, in quanto lo stesso tenente confessò di aver preso la mula per uso del fortino e suo. Opina il Collegio che anche nella specie esuli dall'agente l'intenzione il dolo. Siamo al giorno 19 ore 15. Lo stato d'allarme ha avuto il suo inizio. Gli ordini superiori sono quelli che abbiamo detto, il quadro d'ambiente specifico è quello che abbiamo descritto.

Il sottotenente VERDEGGIANTE vede la indigena venirsene a cavallo della mula, e fa cui atto di “reazione” un po’ fanciullesco per non dire spavaldo. Fa smontare l’indigena e preso il mulo vi monta sopra e si allontana dice la stessa indigena, nella sua dichiarazione, pronunciando il nome “Immirù”!

Evidentemente non può prospettarsi l’ipotesi nel caso, di furto d’uso, in quanto se pur trattasi di reato di minor gravità e di minor “colore” del furto, deve pur rivestire nei suoi caratteri la specifica e precisa volontà dell’aprensione [*sic*] con animo di trarne profitto, sia pur momentaneo.

E non si può proprio ritenere “profitto” quella spavalda e donchisottesca cavalcata al cospetto dei propri soldati e della indigena appiedata! Mentre la non immediata restituzione giustificata si a parere del Collegio, nella segnalazione fatta al proprio comando del bestiame sequestrato e nell’attesa dei superiori ordini per la sua disposizione. Osserva ancora il Collegio che se il comando del corpo fosse stato messo a conoscenza dei documenti oggi prodotti in giudizio si sarebbe forse evitata la pubblicità e gravità di un processo penale a carico di un ufficiale.

Ne può esimersi, il Tribunale, nell’emettere una giusta sentenza di assoluzione perché i fatti non costituiscono reato dallo stigmatizzare l’operato del giudicabile. Il sottotenente VERDEGGIANTE non ha commesso, per il patrio codice penale, né una rapina, né un furto, né un furto di uso, ma ha certamente commesso azioni del tutto disdicevoli moralmente. Egli è imputato e come tale si difende, ha diritto di difendersi. Si trincerava quindi dietro la “reazione” lo stato d’animo generale, gli ordini ricevuti dal proprio superiore diretto ed infine il fatto di aver tenuto tutto l’asportato a disposizione dei suoi superiori comandi. Senonché dimentica in quanto alla “reazione” il sottotenente VERDEGGIANTE che egli è militare, è ufficiale. Egli è inquadrato, ha una disciplina, ha il superiore compito della vigilanza e della difesa di ogni qualsiasi cittadino della città e dei beni degli stessi. Per queste finalità è armato, per questo compito ha un comando!! Ebbene egli questo compito e questo comando degrada al punto di rendersi personalmente, e con lui i propri dipendenti, autore volontario di incendi di tukul e di asporti di mobili e semoventi di ogni specie e genere! Né l’ordine lo scusa, e perché egli dice di aver in parte agito di propria iniziativa, e perché ogni ufficiale deve sapere, e la coscienza e la morale lo riprovano, che un ordine di tal genere non si esegue e a buon diritto pur do-

vendo obbedienza assoluta al proprio superiore. L'illeceità anche morale giustifica l'omissione.

Senonche il sottotenente VERDEGGIANTE, non sentendo neppure lontanamente un tale preciso suo dovere di ufficiale, ha lasciato i suoi dubbi anche sulla sua integrità e sulla sua imputabilità. E se è vero che nella legge penale vige la massima "in dubbio pro reo" e quindi egli è stato assolto, è pur anche e non meno vero che da tutto il succedersi di fatti cui egli ha dato origine, dai suoi tentennamenti nella elencazione precisa e nella dimostrazione materiale dell'effettiva quantità del materiale asportato e del suo impiego; nei più gravi tentennamenti nelle restituzioni, anche dopo le insistenti pressioni della benemerita, nella vendita delle cose altrui e nella donazione di cose non sue, lascia gravemente ed indelebilmente macchiato il suo onore di militare ed ufficiale del Regio Esercito Italiano.

I fatti a lui addebitati non costituiscono reato, ma purtroppo essi costituiscono altrettante violazioni dell'ordine morale, del prestigio, e del decoro suo di ufficiale.

E basta a stigmatizzare la introduzione, da lui voluta, di due indigene nel fortino durante lo stato di allarmi, il suo giacersi con una di loro per una notte e l'abbandonare l'altra ai propri dipendenti, e di risparmiare i tukul da queste abitati, pur essendo i più vicini al proprio fortino.

Questo Collegio non può non augurarsi che tutto ciò possa valutarsi nella sua sede naturale: e cioè in sede di disciplina.

Il Tribunale, per le suesposte considerazioni e motivi, assolve pertanto il sottotenente VERDEGGIANTE Natalino dalle imputazioni ascrittegli perché i fatti non costituiscono reato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, mutata la rubrica, visti gli articoli 624-81 capov.3°-626 n°1, 485 C.P.Es.

A S S O L V E

VERDEGGIANTE Natalino dalle imputazioni ad esso ascritte perché i fatti non costituiscono reato.